

XIX legislatura

A.S. 1737:

“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2025”

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Gennaio 2026
n. 318



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2026). Nota di lettura, «A.S. 1737: “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025” (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL318, gennaio 2026, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

PREMESSA.....	1
Capo I Disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti dell'Unione europea.....	1
Articoli 1 e 2 (<i>Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea e Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea</i>)	1
Capo II Deleghe al Governo per il recepimento di direttive europee.....	4
Articolo 3 (<i>Delega al Governo per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2823 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari e abroga il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione</i>)	4
Articolo 4 (<i>Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828</i>)	10
Articolo 5 (<i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) del 4 ottobre 2024 (C-548/21)</i>)	13
Articolo 6 (<i>Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»)</i>).....	15
Articolo 7 (<i>Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025, che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (Canis lupus)</i>).....	15
Articolo 8 (<i>Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129</i>)	16
Capo III Deleghe al Governo per l'attuazione di regolamenti europei	21
Articolo 9 (<i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio</i>).....	21

Articolo 10 (<i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859</i>).....	23
Articolo 11 (<i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009</i>)	25
Articolo 12 (<i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006</i>).....	26
Articolo 13 (<i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006</i>)	33
Articolo 14 (<i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE</i>)	34
Articolo 15 (<i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla cyberresilienza)</i>)	36
Articolo 16 (<i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti</i>)	45
Articolo 17 (<i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/38 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di preparazione e risposta agli stessi, e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sulla cybersolidarietà)</i>)	46
Articolo 18 (<i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724</i>)	49
Articolo 19 (<i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011</i>)	53

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI PER IL RECEPIMENTO E L'ATTUAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Articoli 1 e 2

(Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea e Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

L'articolo 1 al comma 1 reca la delega al Governo per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea indicati nell'articolato del provvedimento in esame, nonché per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse. L'allegato A elenca 18 direttive da recepire con decreto legislativo. Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 3 dispone che fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, comma 4, 4, comma 2, 5, comma 3, 6, comma 3, 7, comma 3, 8, comma 3, 9, comma 3, 10, comma 3, 11, comma 4, 12, comma 5, 13, comma 4, 14, comma 4, 16, comma 3, 17, comma 3, 18, comma 3, e 19, comma 4, recanti le autonome clausole di invarianza finanziaria previste dai singoli articoli, eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi attuativi esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234/2012.

L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, e secondo i principi e criteri di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d) della medesima legge (relativi alla disciplina sanzionatoria), una delega della durata di diciotto mesi per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali. Può trattarsi di direttive attuate in via regolamentare o amministrativa, ossia con fonti non primarie inidonee a istituire sanzioni penali, o di regolamenti dell'Unione europea.

Allegato A (articolo 1, comma 1)

- 1) Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (Testo rilevante ai fini del SEE);
- 2) direttiva (UE) 2024/2839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica le direttive 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE e 2014/53/UE per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio (Testo rilevante ai fini del SEE);
- 3) direttiva (UE) 2024/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che estende l'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/2841 ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;
- 4) direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE);
- 5) direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE);
- 6) direttiva (UE) 2024/3099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (Testo rilevante ai fini del SEE);
- 7) direttiva (UE) 2024/3100 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (Testo rilevante ai fini del SEE);
- 8) direttiva (UE) 2024/3101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni amministrative in caso di violazioni (Testo rilevante ai fini del SEE);
- 9) direttiva (UE) 2024/3237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica la direttiva (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (Testo rilevante ai fini del SEE);
- 10) direttiva (UE) 2025/25 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, recante modifica delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario;
- 11) direttiva (UE) 2025/50 del Consiglio, del 10 dicembre 2024, relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso;
- 12) direttiva (UE) 2025/425 del Consiglio, del 18 febbraio 2025, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativamente al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
- 13) direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale;
- 14) direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio, del 14 aprile 2025, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
- 15) direttiva (UE) 2025/1442 della Commissione, del 18 luglio 2025, che modifica la direttiva 2006/111/CE per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione (Testo rilevante ai fini del SEE);
- 16) direttiva (UE) 2025/1539 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA relative ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati e l'applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione;

- 17) direttiva (UE) 2025/1788 del Consiglio, del 24 giugno 2025, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (rifusione);
- 18) direttiva (UE) 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 settembre 2025, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE).

La RT annessa al ddl iniziale ribadisce che l'articolo 1 contiene, al comma 1, la delega al Governo per l'adozione dei decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli della presente legge e all'annesso allegato A.

Il comma 2 stabilisce che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari sui citati decreti.

Per quanto riguarda la necessaria copertura finanziaria, il comma 3 dispone che, con esclusione degli articoli che già prevedono l'invarianza finanziaria delle relative disposizioni, eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possono essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive, esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni a legislazione vigente, si provvede, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi di recepimento, mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

In relazione agli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla presente legge, e alle entrate derivanti dalle relative tariffe, si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, in quanto legge di sistema per l'attuazione della normativa europea.

Le previsioni di carattere finanziario sopra descritte devono ritenersi applicabili a tutte le deleghe contenute nel presente disegno di legge di delegazione europea.

Sull'articolo 2, evidenzia che la norma contiene una delega al Governo per l'adozione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee, attuate in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Durante l'esame in prima lettura¹ **il rappresentante del Governo** ha depositato una nota di risposte in cui tra l'altro si afferma “in merito alla rilevata assenza di clausola che, in caso di insufficienza del Fondo per il recepimento della normativa europea, subordina l'adozione dei decreti legislativi che comportino nuovi o maggiori oneri all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi recanti le necessarie risorse, alla luce del dettato della legge 234 del 2012 non si ritiene di assentire alla richiesta. La puntale quantificazione dei predetti oneri sarà effettuata al momento dell'adozione dei relativi schemi di decreto legislativo in quanto risulta difficile riuscire a determinare tale quantificazione prima dell'effettiva stesura dei predetti schemi. Si rappresenta comunque l'adeguatezza della dotazione del Fondo a garantire la copertura degli eventuali nuovi e maggiori oneri connessi all'attuazione delle disposizioni di delega.”

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si prende atto delle rassicurazioni ricevute dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, in merito all'adeguatezza della dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea al fine di garantire in via generale la copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di delega, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento².

CAPO II

DELEGHE AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE

Articolo 3

(Delega al Governo per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2823 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari e abroga il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione)

Il comma 1 dell'articolo delega il governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/2823 sulla protezione giuridica dei disegni e modelli, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a quanto previsto dal regolamento (UE) 2024/2822 in materia

¹ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 22 ottobre 2025, Allegato, pagina 121.

² Il Fondo per il recepimento della normativa europea è iscritto al capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 66,8 milioni per il 2026 (di cui 60,2 milioni disponibili), 70,4 milioni per il 2027 (di cui 60 milioni disponibili), 67,6 milioni per il 2028 (di cui 54 milioni disponibili).

di disegni e modelli dell'UE. Il termine per l'adozione dei decreti legislativi è di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, con le procedure previste ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 234/2012 (cfr. la scheda di lettura relativa all'articolo 1).

Il comma 2 prevede che nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) adeguare le disposizioni del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2823 e del regolamento (UE) 2024/2822, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;
- b) prevedere, conformemente alla direttiva (UE) 2024/2823, i casi in cui un disegno e modello debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, debba essere dichiarato nullo;
- c) fatto salvo il diritto delle parti al ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali, prevedere una procedura amministrativa efficiente e rapida per la dichiarazione di nullità di un diritto su un disegno o modello registrato da espletare dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, soggetta al pagamento dei diritti di deposito delle relative domande, nei termini e con le modalità stabiliti dal decreto previsto dall'articolo 226 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la cui omissione determini l'irricevibilità delle domande stesse;
- d) modificare e integrare la disciplina delle procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, al fine di garantirne l'efficienza e la rapidità complessive, anche in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti in tema di nullità, di cui alla lettera c);
- e) prevedere, per assicurare lo svolgimento delle attività di cui alla direttiva (UE) 2024/2823, l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con il reclutamento, tramite concorso pubblico ovvero mediante scorriamento delle graduatorie vigenti o procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cinque unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2027, da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali-triennio 2022-2024.

Il comma 3 autorizza il Governo ad adottare, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, disposizioni attuative della direttiva (UE) 2024/2823 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, recanti l'eventuale aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33³.

Il comma 4 dispone che dall'attuazione delle disposizioni, salvo quanto previsto dal comma 2, lettera e), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 5 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera e), pari a euro 120.000 per l'anno 2026 e a euro 276.323 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

³ Il D.M. n. 33/2010 è il regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale (CPI). Il suo scopo principale è definire la regolamentazione attuativa del CPI, delineando la disciplina dei procedimenti relativi al deposito delle domande e delle istanze, della procedura di opposizione, delle domande di trascrizione, delle annotazioni e delle assemblee degli iscritti all'Albo dei consulenti in proprietà industriale e per l'elezione del Consiglio dell'ordine, secondo criteri di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti amministrativi.

l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

La RT annessa al DDL iniziale riferisce che l'articolo contiene i principi e i criteri direttivi della delega al Governo, da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/2823 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, recante modifica al regolamento sui disegni e modelli comunitari.

Rileva che le modifiche da apportare alla normativa nazionale rispondono all'esigenza di modernizzare i sistemi dei disegni e modelli industriali, rendendone la protezione più accessibile per i singoli creatori e autori come le imprese, in particolare per le piccole e medie imprese (di seguito PMI), nonché di garantire il buon funzionamento del mercato interno, di armonizzare le norme procedurali e di semplificare i meccanismi di acquisizione, gestione e tutela dei diritti sui disegni e modelli nell'Unione a beneficio della crescita e della competitività delle imprese nell'Unione, in particolare delle PMI, tenendo conto degli interessi dei consumatori.

A tal fine, con il comma 2 il Governo è delegato a: a) adeguare le disposizioni del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (di seguito CPI), alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2823 e del regolamento (UE) 2024/2822, con abrogazione espressa delle disposizioni superate; b) prevedere, conformemente alla direttiva (UE) 2024/2823, i casi in cui un disegno e modello debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, debba essere dichiarato nullo; c) fatto salvo il diritto delle parti al ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali, prevedere una procedura amministrativa efficiente e rapida per la dichiarazione di nullità di un diritto su un disegno o modello registrato da espletare dinanzi l'Ufficio italiano brevetti e marchi (di seguito UIBM), soggetta al pagamento dei diritti di deposito delle relative domande, nei termini e con le modalità stabiliti dal decreto previsto dall'articolo 226 del CPI, la cui omissione determini l'irricevibilità delle domande stesse; d) modificare e integrare la disciplina delle procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'UIBM, al fine di garantirne l'efficienza e la rapidità complessive, anche in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti in tema di nullità, di cui alla lettera c); e) prevedere, per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al regolamento (UE) 2024/2823, l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con il reclutamento di n.5 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali-Triennio 2022-2024.

Evidenzia con riferimento alla procedura di nullità dei disegni e modelli industriali, di cui alla lettera c), che trattasi di una procedura diversa da quella prevista dagli articoli

184-*bis* e seguenti del CPI, che disciplinano la nullità e la decadenza dei marchi d’impresa. Le nuove disposizioni intendono proporre nell’ordinamento italiano una procedura amministrativa relativa alla nullità dei disegni e modelli industriali che sono titoli di proprietà industriale diversi dal marchio d’impresa. Pertanto, la novità normativa è giustificata dal fatto che gli articoli 184-*bis* e seguenti del CPI riguardano la nullità e decadenza dei soli marchi d’impresa e non riguardano i disegni e modelli industriali.

Al riguardo, si stima che l’attivazione della procedura amministrativa dinanzi all’UIBM, pur potendo generare un effetto di sostituzione o spiazzamento rispetto alle azioni giudiziali proposte dinanzi all’autorità giudiziaria, inciderà su un numero contenuto di casi, considerato che tali azioni risultano attualmente piuttosto limitate.

Evidenzia che non si stimano, inoltre, perdite di gettito dal momento che il contributo unificato *standard* o minimo per le cause di nullità previsto in caso di ricorso all’autorità giurisdizionale è pari a euro 43, mentre per l’accesso alla nuova procedura amministrativa si applicherebbe un importo in termini di tasse di concessione governative ovvero diritti di deposito maggiore, in linea con quanto già previsto a titolo di diritti di deposito per le istanze di declaratoria di nullità dei marchi d’impresa.

Con riferimento infine all’attuazione del criterio di delega di cui alla lettera *d*) che prevede di modificare e integrare la disciplina delle procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’UIBM, al fine di includere le impugnazioni dei provvedimenti in tema di nullità, di cui alla lettera *c*), rappresenta che tale adeguamento non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la Commissione dei ricorsi già attualmente opera con una composizione adeguata all’eventuale attività aggiuntiva e i relativi compensi non sono correlati al numero di sedute annue ma a una attività d’esame che si esplica nel corso dell’intero anno.

Il comma 3 autorizza il Governo ad adottare, ai sensi dell’articolo 35, comma 2, della legge 234 del 2012, disposizioni attuative della direttiva (UE) 2024/2823 mediante provvedimenti di natura regolamentare, compreso l’eventuale aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33.

Conclude assicurando che l’attuazione della delega non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatta eccezione per quanto previsto al comma 2, lettera *e*), che riguarda il potenziamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del *made in Italy* con l’assunzione di 5 unità di personale, in relazione alla quale il comma 5 individua l’occorrente copertura finanziaria.

Ai fini della quantificazione degli oneri sono stati utilizzati i dati riportati nella seguente tabella.

MINISTERO DELLE IMPRESE E MADE IN ITALY	Stipendio CCNL 2022-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (lordo dipendente)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessoria)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 (5,40%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,40% CCNL 2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Onere complessivo (a regime dal 2027)
Funzionari	25.363,13	2.113,59	5.143,99	4.284,40	13.920,83	50.825,94	2.744,60	53.570,54	5	267.853,00
<hr/>										
	ONERE 2026	Onere a regime dal 2027								
Oneri assunzionali		267.853								
Buoni pasto		8.470								
SPESA CONCORSUALI	120.000									
TOTALE	120.000	276.323								

Tale autorizzazione non incide sulla dotazione organica complessiva del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in quanto il personale dell'ente, a regime, è pari a 2.701 unità (PIAO 2024), mentre le unità presenti in servizio al 31 dicembre 2023 erano 1.825, comprendenti anche il personale comandato.

La quantificazione degli oneri relativi al reclutamento delle 5 unità di personale, pari a euro 120.000 per l'anno 2026, è effettuata sulla base dei dati relativi a precedenti misure concorsuali forniti da Formez. In particolare, per la procedura di reclutamento di un contingente complessivo di n. 225 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, di Area Terza, posizione economica F1, da inquadrare nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico mediante concorso pubblico per titoli ed esami, effettuato nel corso del 2023, l'amministrazione ha sostenuto un costo complessivo di 346.376,21 euro, a cui sono stati detratti i contributi dei candidati che hanno partecipato al concorso, per un ammontare di 57.920,10 euro. L'onere complessivo è stato, dunque, di 288.456,11 euro.

Assicura che in considerazione del minore numero di personale da reclutare - rispetto al concorso svolto nel 2023 - l'importo di euro 120.000 per il 2026 risulta congruo per la copertura dei costi relativi all'espletamento della procedura di reclutamento.

Le risorse stanziate ammontano, pertanto, a 120.000 euro per il 2026 e a 276.323 euro, a decorrere dall'anno 2027, a regime.

La copertura finanziaria è assicurata mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2025-2027 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire», utilizzando parzialmente l'accantonamento riferito al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che reca le necessarie disponibilità.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti d'impatto in conto maggiori/minori oneri di parte corrente per il triennio 2026-2028 e a decorrere:

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			(milioni di euro) Indebitamento netto				
					2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028		
		Incremento di 5 unità della dotazione organica del Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i> per lo svolgimento delle attività di cui al regolamento (UE) 2024/2823	personale	S	C		0,3	0,3		0,3	0,3		0,3	0,3	
2	e)		effetti riflessi	E	TC					0,1	0,1		0,1	0,1	
			buoni pasto	S	C		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01	
			spese concorsuali	S	C	0,1			0,1			0,1			
5		Riduzione Tabella A - MIMIT	S	C	-0,1	-0,3	-0,3	-0,1	-0,3	-0,3	-0,1	-0,3	-0,3		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in merito ai principi e criteri direttivi di cui alle lettere *a), b) e c)* del comma 2, concordando con le valutazioni fornite dalla relazione tecnica a supporto della prescritta invarianza finanziaria.

Con riferimento al criterio di delega di cui alla lettera *d)*, andrebbe confermato che tale adeguamento non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la Commissione dei ricorsi già opera con una composizione adeguata all'eventuale attività aggiuntiva e i relativi compensi non sono correlati al numero di sedute annue ma a una attività d'esame che si esplica nel corso dell'intero anno.

Quanto al criterio di delega di cui alla lettera *e)*, che prevede il potenziamento del Ministero delle imprese e del *made in Italy* mediante l'assunzione di n. 5 unità di funzionari della III Area delle Funzioni centrali, non si hanno osservazioni da formulare in merito alla quantificazione dei relativi importi alla luce dei dati e di parametri forniti dalla relazione tecnica⁴.

Quanto alla copertura finanziaria, dal momento che il comma 5 ne assicura la compensazione mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2025-2027 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire», utilizzando parzialmente l'accantonamento riferito al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, andrebbe aggiornato il riferimento al bilancio triennale 2026-2028.

⁴ Il Conto Annuale della RGS (aggiornato al 2024) indica una retribuzione media annua relativa ad un funzionario di III area del MISE di 42.761 euro lordi (lordo Stato), di cui 30.421 euro di componenti del trattamento fondamentale e 12.340 euro di trattamento accessorio.

Articolo 4

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828)

Il comma 1 dispone che, nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 (recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni), il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) definire le modalità con cui aderire alla sezione nazionale della piattaforma *online* europea per la riparazione di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1799 esercitando, ove opportuno, le opzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 9, paragrafo 2 (il loro contenuto è illustrato nella sezione relativa alla RT), della medesima direttiva, tenendo conto dell'obiettivo di garantire adeguata partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, delle opportunità per i consumatori e del buon funzionamento della sezione nazionale;
- b) individuare il punto di contatto nazionale per la piattaforma *online* europea di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1799 incaricato di svolgere i compiti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, della stessa direttiva (ovvero fornire l'accesso alla rispettiva sezione nazionale per la registrazione da parte di riparatori e, se del caso, venditori di beni oggetto di ricondizionamento, di acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e di iniziative di riparazione di tipo partecipativo; garantire il rispetto delle eventuali condizioni di accesso stabilite dagli Stati membri; assistere la Commissione per quanto riguarda il funzionamento delle sezioni nazionali della piattaforma europea online) e che possa esercitare il monitoraggio sui dati contenuti nella sezione nazionale al fine di rilevare, identificare e rimuovere informazioni non valide in conformità con il diritto dell'Unione europea e con la normativa nazionale;
- c) individuare il quadro di rimedi per i consumatori qualora il riparatore non esegua il servizio di riparazione dopo che il consumatore ha accettato il modulo di informazioni sulla riparazione di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2024/1799;
- d) individuare l'organismo competente all'irrogazione delle sanzioni e definire il quadro sanzionatorio di cui all'articolo 15 della direttiva (UE) 2024/1799 e il sistema di vigilanza ed esecuzione, in particolare:
 - 1) prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2024/1799;
 - 2) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati fino a un massimo del 50% per l'attuazione degli obblighi di cui agli articoli 4 (Modulo europeo di informazioni sulla riparazione), 5 (Obbligo di riparazione) e 6 (Informazioni sull'obbligo di riparazione) della direttiva (UE) 2024/1799;
- e) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1799;
- f) armonizzare la disciplina delle garanzie post-vendita di cui al codice del consumo con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo;
- g) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti e atte ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

Il comma 2 impone che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT annessa al DDL iniziale, pienamente utilizzabile, sottolinea che la direttiva ha l’obiettivo di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori, migliorando il funzionamento del mercato interno e garantendo una maggiore circolarità all’interno dell’economia, nel più ampio contesto della transizione verde, in particolare incentivando la riparazione dei beni di consumo difettosi e il riutilizzo dei beni.

Per agevolare la prestazione di servizi a livello transfrontaliero e la concorrenza fra i riparatori di beni di consumo, la direttiva in oggetto detta norme uniformi che promuovono la riparazione dei beni acquistati dai consumatori nell’ambito e al di fuori della garanzia legale di cui alla direttiva (UE) 2019/771. Inoltre, per ridurre lo smaltimento prematuro di beni riparabili (con conseguenti riduzione dei rifiuti, minore domanda di risorse per la fabbricazione e la vendita di nuovi beni) e incoraggiare i consumatori a usare i beni più a lungo, la direttiva mira a rafforzare le disposizioni connesse alla riparazione dei beni, consentendo ai consumatori di chiedere una riparazione a prezzi accessibili.

Ai sensi dell’articolo 3 della direttiva, gli Stati membri non mantengono o non adottano disposizioni divergenti dalla direttiva stessa qualificabile, pertanto, come direttiva di c.d. «armonizzazione massima».

Sotto il profilo finanziario, con riferimento ai criteri di delega, l’attuazione del presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le amministrazioni interessate provvederanno all’adempimento dei relativi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con particolare riguardo alle lettere *a*) e *b*), concernenti l’attuazione delle disposizioni relative alla piattaforma *online* europea per la riparazione, previste dalla direttiva (UE) 2024/1799, si evidenzia che la piattaforma è sviluppata e resa disponibile dalla Commissione europea, la quale ne assicura la gestione tecnica e l’*hosting* a livello centrale. Ai fini dell’attuazione nazionale, gli Stati membri che utilizzeranno la piattaforma europea sono tenuti unicamente a presidiare la sezione nazionale del portale europeo mediante attività di supervisione.

Tali attività sono di natura organizzativa e amministrativa e non richiedono lo sviluppo di nuove infrastrutture informatiche da parte dello Stato, potendosi svolgere con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente presso le amministrazioni competenti. Allo stato, non si dispone di elementi informativi di dettaglio ulteriori relativamente alla piattaforma *online* europea di cui all’articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1799 citata, trattandosi di una iniziativa che è in corso di realizzazione dalla Commissione europea.

In merito a tale argomento la **Rel. III.**, nel confermare che l’intervento nazionale non comporta la creazione di un’infrastruttura informatica *ex novo*, afferma che esso implica “la sola realizzazione di un’interfaccia nazionale che si colleghi alla piattaforma comune europea”. In sostanza, si tratta esclusivamente di implementare a livello interno quanto già predisposto a livello sovranazionale. Ricorda poi che l’articolo 7, paragrafo 4, consente agli Stati membri di estendere la portata delle rispettive sezioni nazionali sulla piattaforma *online* europea o, se del caso, le rispettive piattaforme *online* nazionali per

includere non solo i riparatori, ma anche i venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e le iniziative di riparazione di tipo partecipativo. A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, poi, gli Stati membri che utilizzano le sezioni nazionali della piattaforma *online* europea possono dettare condizioni per la registrazione da parte di riparatori nella sezione nazionale (e, se del caso, di venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, di acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e di iniziative di riparazione di tipo partecipativo). Tali condizioni possono consistere nella previa approvazione, da parte del punto di contatto nazionale, della registrazione nella sezione nazionale oppure in requisiti in materia di qualifiche professionali.

Con riferimento alla lettera *d*), quanto agli introiti derivanti dalle sanzioni introdotte in recepimento dell'articolo 15 della direttiva UE 2024/1799, **la RT** asserisce che si tratta di una fattispecie di nuova istituzione e, pertanto, la riassegnazione alla spesa non determinerà oneri a carico del bilancio dello Stato. Peraltro, sebbene allo stato non determinabili nell'*an* e nel *quantum*, i proventi derivanti dall'irrogazione di sanzioni potrebbero essere utilizzati per l'eventuale potenziamento delle attività connesse allo svolgimento della funzione di punto di contatto nazionale e supervisione della suddetta sezione nazionale (a titolo esemplificativo, potrebbe trattarsi di eventuali attività informative verso i consumatori sull'esistenza delle opportunità offerte dall'utilizzo della piattaforma).

A tal fine è previsto che detti introiti, ai sensi del criterio di delega di cui alla lettera *d*), n. 2), siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati fino a un massimo del 50% per l'attuazione degli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva in oggetto.

La specificazione delle autorità responsabili dell'attuazione degli obblighi derivanti dalla direttiva ai sensi delle lettere *b*) e *d*) e dell'Amministrazione competente in materia di riassegnazioni è demandata alla fase di trasposizione nell'ordinamento interno, previa ricognizione delle competenze delle amministrazioni interessate.

Infine, i criteri di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*), costituendo un mero aggiornamento delle disposizioni vigenti, hanno carattere ordinamentale e, in quanto tali, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, con riferimento all'implementazione della sezione nazionale della piattaforma *online* europea e all'individuazione del punto di contatto nazionale per la suddetta piattaforma, si fa presente che le attività richieste alle amministrazioni nazionali competenti non sembrerebbero riducibili alla mera attività di supervisione, atteso che la Rel. Ill. accenna alla necessità di predisporre comunque un'interfaccia nazionale della suddetta piattaforma. Pur essendo plausibile che anche tale

implementazione sia sostenibile a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, sembrerebbe utile acquisire una conferma sul punto.

Si osserva che la lettera *a*) rimette al legislatore delegato la scelta di esercitare “ove opportuno” le opzioni previste dalla direttiva europea all’articolo 7, paragrafo 4 e all’articolo 9, paragrafo 2. Tali scelte si potrebbero riflettere nelle attività a carico delle amministrazioni pubbliche. Infatti, l’articolo 7 citato prevede l’estensione della portata della sezione nazionale sulla piattaforma *online* europea per includere non solo i riparatori, ma anche i venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e le iniziative di riparazione di tipo partecipativo. A sua volta, l’articolo 9 citato prevede che lo Stato può adottare condizioni relative all’accesso alla sezione nazionale per la registrazione da parte di riparatori e, se del caso, di venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, di acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e di iniziative di riparazione di tipo partecipativo. Tali condizioni possono in particolare prevedere la previa approvazione, da parte del punto di contatto nazionale, della registrazione nella sezione nazionale oppure requisiti in materia di qualifiche professionali. Sarebbe quindi opportuna una conferma sulla sostenibilità della clausola d’invianza finanziaria anche nell’eventuale esercizio di tali opzioni.

Nulla da osservare con riferimento agli altri compiti attribuibili comunque a PP.AA., sulla destinazione alla spesa della metà del gettito derivante da nuove sanzioni, trattandosi appunto di sanzioni che non risultano certamente incorporate nei tendenziali di finanza pubblica, e sui restanti principi e criteri direttivi, di natura ordinamentale e coinvolgenti soggetti privati.

Articolo 5

(Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) del 4 ottobre 2024 (C-548/21))

Il comma 1 conferisce al Governo la delega, al fine di adeguare la normativa nazionale di attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del 27 aprile 2016 (concernente la protezione dei dati personali delle persone fisiche con riferimento al trattamento di essi da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati) ai principi affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza C-548/21 del 4 ottobre 2024.

Il comma 2 indica i criteri cui il Governo dovrà attenersi in sede di esercizio della delega. In particolare, la norma prescrive che il legislatore delegato dovrà rispettare innanzitutto, i principi generali dettati dall’art. 32 della L. n. 234 del 2012. Si prevede poi il criterio direttivo specifico relativo all’adeguamento del D.lgs. n. 51 del 2018 e delle pertinenti norme del codice di procedura penale ai principi enucleati dalla sentenza citata con particolare riferimento all’art. 10 della direttiva (UE)

2016/680, relativo al trattamento di categorie particolari di dati personali e in materia di acquisizione di dati di carattere personale, prevedendo una disciplina che, riconoscendo alle autorità competenti la possibilità di accedere ai dati contenuti in dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali e all'acquisizione dei dati negli stessi contenuti, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguitamento di reati in generale, osservi i seguenti principi:

- a) definizione in modo sufficientemente preciso della natura e delle categorie delle infrazioni rilevanti;
- b) garanzia del rispetto del principio di proporzionalità;
- c) subordinazione dell'esercizio della possibilità di accesso ai dati al controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, salve le ipotesi in cui ricorrono casi di urgenza debitamente giustificati o si proceda per i reati di cui agli articoli: 371-*bis*, comma 4-*bis* c.p.p. (si tratta dei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-*ter*, comma 3, 635-*ter* e 635-*quinquies* c.p.9, nonché, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, dei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-*quater*, 617-*quinquies* e 617-*sexies* c.p.10); 406, comma 5-*bis* c.p.p. (si tratta dei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis* c.p.p. e nell'articolo 407, comma 2, lett. a), nn. 4 e 7-*bis*, c.p.p.); art. 629, terzo comma c.p.11, che prevede la fattispecie di estorsione aggravata.

Il comma 3 prevede che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La delega, inserita in corso dell'esame svoltosi in prima lettura, è al momento sprovvista di **RT**.

Durante l'esame in prima lettura⁵, **la rappresentante del Governo** ha affermato che dall'attuazione della delega volta all'adeguamento della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680, in materia di trattamento di dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguitamento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché di libera circolazione di tali dati, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024 (C-548/21), non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i controlli preventivi svolti dall'autorità giudiziaria o da un organo amministrativo indipendente appaiono riconducibili alle funzioni istituzionali dei medesimi organi e potranno, pertanto, essere effettuati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare stante la natura procedurale delle norme.

⁵ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 3 dicembre 2025.

Articolo 6

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»))

Il comma 1 conferisce la delega legislativa al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti al recepimento della direttiva (UE) 2024/1069 dell'11 aprile 2024, in materia di repressione delle iniziative giudiziarie strategiche contro persone fisiche o giuridiche, in ragione della loro partecipazione pubblica. Nell'esercizio della delega il Governo dovrà attenersi alla procedura di cui all'art. 31 della L. n. 234 del 2012.

Il comma 2 prevede che il Governo, nell'esercizio del potere normativo delegato, dovrà attenersi ai principi e criteri generali individuati dall'art. 32 L. n. 234 del 2012, nonché al principio e criterio specifico concernente la definizione dell'ambito di operatività delle questioni con implicazioni transfrontaliere sulla base della condizione posta dall'art. 5, par. 1 della direttiva (UE) 2024/1069. A tal riguardo, quest'ultima disposizione prevede che una questione presenta implicazioni transfrontaliere a meno che entrambe le parti siano domiciliate nello stesso Stato membro in cui è situato l'organo giurisdizionale adito e tutti gli altri elementi pertinenti al caso concreto siano situati unicamente in tale Stato membro.

Il comma 3 reca la clausola di invarianza, stabilendo che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura ed è pertanto sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare, stante la natura procedurale delle norme previste nella direttiva europea⁶.

Articolo 7

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025, che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (Canis lupus))

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle

⁶ Il Capo II della direttiva disciplina le norme comuni in materia di garanzie procedurali. In primo luogo, si prevede che, qualora vengano avviati dei procedimenti giudiziari nei confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica, queste possano chiedere (art. 6): a) la costituzione, da parte dell'attore, di una cauzione a copertura delle spese stimate relative al procedimento (cfr. art. 10); b) il rientro anticipato delle domande manifestamente infondate ai sensi del Capo III; c) rimedi contro i procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica ai sensi del Capo IV. Gli Stati membri, oltre ad assicurare le suddette garanzie procedurali, devono anche prevedere che le relative istanze di tutela siano trattate in via accelerata (art. 7). Inoltre, la direttiva consente, nei procedimenti giudiziari abusivi concernenti le persone in ragione della loro partecipazione pubblica, la possibilità di intervento da parte di associazioni, organizzazioni, sindacati e altri soggetti che possano vantare un interesse legittimo a tutelare o promuovere i diritti delle persone attive nella partecipazione pubblica (art. 9).

disposizioni della direttiva (UE) 2025/1237 che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo *status* di protezione del lupo.

Il comma 2 stabilisce che il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: apportare alla normativa vigente e, in particolare, al regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2025/1237.

Il comma 3 dispone che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, tenuto conto che la norma è corredata da una clausola di invarianza finanziaria, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 8

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2025/1 (che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione).

Il comma 2 dispone che, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) designare il Ministero dell'economia e delle finanze quale Ministero competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2025/1 e istituire, ove necessario, un adeguato meccanismo di coordinamento con gli altri Ministeri interessati;
- b) designare l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) quale Autorità di risoluzione nazionale:
 - 1) abilitandolo ad applicare gli strumenti di risoluzione e a esercitare i poteri di risoluzione previsti dalla direttiva (UE) 2025/1;
 - 2) assicurando il tempestivo scambio di informazioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e, ove opportuno, con il Comitato per le politiche macroprudenziali e prevedendo che il Ministero dell'economia e delle finanze dia comunicazione della designazione all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA);

- 3) prevedendo, se necessarie, le opportune misure per evitare conflitti di interesse tra le funzioni affidate all'Autorità di risoluzione a norma della direttiva (UE) 2025/1 e le funzioni di vigilanza svolte dall'IVASS;
- c) prevedere l'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze prima dell'attuazione di decisioni dell'Autorità di risoluzione che, alternativamente o congiuntamente:
 - 1) hanno un impatto diretto sul bilancio dello Stato;
 - 2) hanno implicazioni sistemiche che possono verosimilmente causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato;
 - 3) avviano alla risoluzione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
- d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS nell'esercizio dei poteri regolamentari;
- e) assicurare, nel recepimento della direttiva (UE) 2025/1, l'applicazione del principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del TUE e dall'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2025/1;
- f) prevedere l'estensione del regime di responsabilità di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della legge n. 262 del 2005, all'esercizio delle funzioni e dei poteri disciplinati dalla direttiva (UE) 2025/1 per l'IVASS, ai componenti dei suoi organi, ai suoi dipendenti, nonché agli organi delle procedure di intervento precoce e di risoluzione, compresi i commissari, l'impresa-ponte, la società veicolo per la gestione delle attività e delle passività e i componenti dei loro organi;
- g) non avvalersi della facoltà, prevista dall'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1, di imporre l'approvazione *ex ante*, da parte dell'autorità giudiziaria, della decisione di adottare una misura di prevenzione o di gestione della crisi;
- h) disporre che la violazione dell'obbligo di segreto, previsto dall'articolo 66 della direttiva (UE) 2025/1, da parte di soggetti che non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio sia punita a norma dell'articolo 622 del codice penale (rivelazione di segreto professionale, punita con la reclusione fino a un anno o la multa da 300 a 5.000 lire, con possibilità di aggravamento), con procedibilità d'ufficio;
- i) prevedere la dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo IX della parte prima (disposizioni penali (reati) relative alle procedure di crisi e insolvenza) del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, senza che, in tale caso, assuma rilievo esimente l'eventuale superamento dello stato di insolvenza per effetto della risoluzione; stabilire l'applicabilità agli organi della risoluzione delle fattispecie penali previste nel medesimo titolo IX, in coerenza con l'articolo 343, comma 2 (disposizioni applicabili al commissario liquidatore nel caso di liquidazione coatta amministrativa), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019;
- l) mediante estensione dell'ambito applicativo dell'articolo 2638, comma 3-bis, del codice civile (ai sensi del quale, agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative), disporre l'equiparazione, agli effetti della legge penale, delle autorità e delle funzioni di risoluzione di cui alla direttiva (UE) 2025/1 alle autorità e alle funzioni di vigilanza;
- m) attribuire all'IVASS, ove opportuno, la competenza a definire, tramite disciplina secondaria, quanto disposto dalla direttiva (UE) 2025/1 in materia di piani preventivi di risanamento e di piani di risoluzione, e ulteriori strumenti e poteri addizionali nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2025/1 (che appunto prevede che gli Stati membri possano conferire alle autorità di risoluzione ulteriori strumenti e poteri esercitabili quando un soggetto soddisfa le condizioni per la risoluzione);
- n) con riguardo allo strumento della svalutazione o conversione definito all'articolo 2, numero 46) (ovvero il meccanismo per l'esercizio, da parte di un'autorità di risoluzione, dei poteri di

svalutazione o conversione in relazione alle passività di un’impresa soggetta a risoluzione secondo il disposto dell’articolo 35), della direttiva (UE) 2025/1, prevedere l’introduzione di modalità applicative coerenti con la forma societaria cooperativa e con la forma societaria di mutua assicurazione e, in conformità all’articolo 35, paragrafo 6 (ai sensi del quale, a determinate condizioni, gli Stati membri possono prevedere che le autorità di risoluzione non siano tenute ad applicare lo strumento della svalutazione o conversione), della medesima direttiva (UE) 2025/1, prevedere che l’IVASS non applichi lo strumento della svalutazione o conversione, in relazione alle passività derivanti da crediti di assicurazione presenti e futuri coperti da attività, conformemente all’articolo 275, paragrafo 1, lettera *a*), della direttiva 2009/138/CE (ai sensi del quale gli Stati membri provvedono affinché i crediti di assicurazione prevalgano sugli altri crediti verso l’impresa di assicurazione, stabilendo, per quanto riguarda le attività che rappresentano le riserve tecniche, che i crediti di assicurazione beneficiano di un privilegio assoluto su ogni altro credito verso l’impresa di assicurazione);

- o*) stabilire che, come previsto dall’articolo 52, paragrafo 2⁷, della direttiva (UE) 2025/1, l’IVASS possa imporre alle imprese capogruppo di garantire che le loro imprese figlie di paesi terzi che sono soggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da *a* a *e*)⁸, della direttiva (UE) 2025/1 includano nei contratti finanziari di cui all’articolo 52, paragrafo 1⁹, della direttiva (UE) 2025/1 clausole contrattuali al fine di escludere che l’esercizio, da parte dell’IVASS, del potere di sospendere o restringere i diritti e gli obblighi dell’impresa capogruppo costituisca un valido motivo per l’estinzione precoce, la sospensione, la modifica, il *netting* e l’esercizio dei diritti di compensazione o dell’esecutività dei diritti di garanzia su detti contratti;
- p*) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dalla direttiva (UE) 2025/1, introdurre nell’ordinamento nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 83, paragrafo 1 (che individua le fattispecie in relazione alle quali gli Stati membri assicurano che le rispettive disposizioni legislative, regolamentari o amministrative prevedano sanzioni amministrative e altre misure amministrative), della stessa direttiva (UE) 2025/1, nuove fattispecie di illeciti amministrativi per la violazione delle disposizioni della medesima direttiva:
 - 1) stabilendo l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle imprese di assicurazione e di riassicurazione nei cui confronti sono accertate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilità da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
 - 2) definendo l’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:

⁷ Ai sensi del quale gli Stati membri possono inoltre imporre alle imprese madri apicali di garantire che le loro imprese figlie di paesi terzi che sono soggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da *a* a *e*), includano nei contratti finanziari di cui al paragrafo 1 clausole contrattuali al fine di escludere che l’esercizio del potere, da parte dell’autorità di risoluzione, di sospendere o restringere i diritti e gli obblighi dell’impresa capogruppo, conformemente al paragrafo 1, costituisca un valido motivo per l’estinzione precoce, la sospensione, la modifica, il *netting* e l’esercizio dei diritti di compensazione o dell’esecutività dei diritti di garanzia su detti contratti.

⁸ Si tratta di: a) imprese di assicurazione e di riassicurazione stabilite nell’Unione e rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 della direttiva 2009/138/CE; b) imprese di assicurazione e di riassicurazione madri stabilite nell’Unione; c) società di partecipazione assicurativa e società di partecipazione finanziaria mista stabilite nell’Unione; d) società di partecipazione assicurativa madri in uno Stato membro e società di partecipazione finanziaria mista madri in uno Stato membro; e) società di partecipazione assicurativa madri nell’Unione e società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione.

⁹ Ai sensi del quale gli Stati membri impongono ai soggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da *a* a *e*), di includere in tutti i contratti finanziari che essi concludono e che sono disciplinati dal diritto di un paese terzo clausole mediante le quali le parti riconoscono che il contratto finanziario può essere soggetto all’esercizio, da parte dell’autorità di risoluzione, dei poteri di sospendere o restringere i diritti e gli obblighi a norma degli articoli 49, 50 e 51, e riconoscono di essere vincolate dalle prescrizioni dell’articolo 48.

- 2.1) la sanzione applicabile alle persone giuridiche sia compresa tra il minimo di 30.000 euro e il massimo del 10% del fatturato;
- 2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra il minimo di 5.000 euro e il massimo di 5 milioni di euro;
- 2.3) se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione è superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 2.1) e 2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile;
- 3) attribuendo all'IVASS il potere di irrogare le sanzioni e definendo i criteri cui esso deve attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/1, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge n. 689 del 1981;
- 4) definendo le modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni e il regime per lo scambio di informazioni con l'EIOPA (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), in linea con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/1;
- 5) attribuendo all'IVASS il potere di adottare disposizioni attuative, con riferimento, tra l'altro, alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;
- 6) con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, prevedendo, ove compatibili con la direttiva (UE) 2025/1, efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo all'IVASS la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità;
- 7) attribuendo all'IVASS il potere di adottare le misure previste dalla direttiva (UE) 2025/1 relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare condotte irregolari o di porvi rimedio e astenersi dal ripeterle, e alla sospensione temporanea dall'incarico;
- q) con riferimento alla disciplina dei meccanismi di finanziamento, prevedere, ove necessario, l'istituzione di uno o più fondi di risoluzione, per cui sono definite le modalità di calcolo e di riscossione dei contributi dovuti da parte degli enti che vi aderiscono, in linea con quanto previsto dall'articolo 81 (meccanismi di finanziamento tramite contribuzione proveniente da imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate nello Stato membro e da succursali nell'Unione di imprese di paesi terzi situate nel territorio del medesimo Stato membro) della direttiva (UE) 2025/1 e dal regolamento (CE) n. 883/2004 (relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale), e per cui sono determinate le modalità di amministrazione e la struttura deputata alla loro gestione, prevedendo l'opportuno coordinamento con i sistemi di garanzia a tutela degli assicurati già esistenti;
- r) prevedere che a un fondo di garanzia esistente o di nuova costituzione possa essere assegnato il ruolo di un'impresa-ponte ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1 (ai sensi del quale gli Stati membri possono appunto prevedere che a un sistema di garanzia delle assicurazioni adeguato siano attribuiti i compiti e i diritti di un'impresa-ponte. Pur garantendo gli interessi dei contraenti, la continuità dei rapporti assicurativi e la liquidazione dei sinistri, e assicurando che gli obiettivi della direttiva siano comunque adeguatamente realizzati, gli Stati membri possono prevedere la cessione, a tale sistema di garanzia delle assicurazioni, di: a) azioni o altri titoli di proprietà emessi da una o più imprese soggette a risoluzione o b) tutte le attività, tutti i diritti o tutte le passività, o una parte di essi, di una o più imprese soggette a risoluzione. Le autorità di risoluzione assicurano che il valore complessivo delle passività cedute al sistema di garanzia delle assicurazioni non superi il valore totale dei diritti e delle attività ceduti dall'impresa soggetta a risoluzione);

- s) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, nonché al quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi tutte le modificazioni necessarie al coordinamento con le disposizioni introdotte o modificate in attuazione della presente delega;
- t) definire l'ambito di applicazione della disciplina nazionale di recepimento in coerenza con quello delineato dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1 (che sancisce che tale direttiva stabilisce norme e procedure relative al risanamento e alla risoluzione dei soggetti di cui alle lettere a)-f)) e prevedere l'opportuno coordinamento con la disciplina nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/UE, in modo da assicurare l'ordinato svolgimento delle procedure nel caso in cui queste riguardino imprese appartenenti a gruppi intersettoriali o strutture conglomerali;
- u) prevedere adeguate forme di coordinamento e cooperazione, nel rispetto degli articoli 10, 10-bis e 10-ter del codice delle assicurazioni private (che recano disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di collaborazione con altre autorità), nonché fatto salvo il segreto investigativo di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale (obbligo del segreto), prevedendo scambi di informazioni anche con i seguenti soggetti:
 - 1) con la Banca d'Italia per l'applicazione di misure di risoluzione a società di partecipazione finanziaria mista e, se controllano una o più imprese bancarie, a società di partecipazione mista;
 - 2) fermi restando obblighi rigorosi di riservatezza, con qualunque altra persona, se necessario ai fini della pianificazione o attuazione di un'azione di risoluzione;
 - 3) con le Commissioni parlamentari di inchiesta, la Corte dei conti e altri organismi nazionali di indagine, alle opportune condizioni;
 - 4) con le autorità nazionali responsabili della vigilanza dei sistemi di pagamento, le autorità responsabili delle procedure ordinarie di insolvenza, le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altri soggetti del settore finanziario, le autorità responsabili della vigilanza dei mercati finanziari, degli enti creditizi e delle imprese di investimento e gli ispettori che agiscono per loro conto, le autorità degli Stati membri dell'Unione europea responsabili del mantenimento della stabilità del sistema finanziario nei medesimi Stati tramite norme macroprudenziali, le autorità responsabili della protezione della stabilità del sistema finanziario e le persone responsabili per l'esecuzione di revisioni legali;
- v) conferire all'Autorità di risoluzione il potere di nominare più amministratori speciali, ove necessario;
- z) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie a garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare, compresa la facoltà di introdurre deroghe all'applicazione della legge n. 241 del 1990.

Il comma 3 impone che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, in relazione al criterio di cui alla lettera n), si ricorda che la rappresentante del Governo ha assicurato che il divieto per l'IVASS di applicare lo strumento della svalutazione o conversione in relazione alle passività derivanti da crediti di assicurazione presenti e futuri coperti da attività non comporta possibili effetti finanziari negativi per la finanza pubblica (a causa del ricorso al sostegno finanziario pubblico in situazioni di crisi), “in quanto la disposizione è esclusivamente finalizzata a tutelare i crediti dei soggetti che hanno sottoscritto contratti di assicurazione coperti da

attivi, funzionalmente destinati alla copertura assicurativa, in coerenza con la vigente normativa di fonte unionale attuata nel nostro ordinamento dall'articolo 258 del codice delle assicurazioni private”¹⁰.

Non si formulano inoltre osservazioni sulle rimanenti disposizioni, considerando il loro carattere prevalentemente ordinamentale, il fatto che l'IVASS non è incluso nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, la presenza di una clausola generale di invarianza finanziaria, la tenuità degli eventuali oneri correlati agli scambi di informazioni di cui alle lettere *b*), n. 2, e *u*) (per i quali varrebbe comunque la predetta clausola), l'introduzione della previa approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze dell'attuazione di decisioni dell'Autorità di risoluzione che possano impattare direttamente o indirettamente sul bilancio dello Stato, la previsione che il fondo (o i fondi) di risoluzione sia alimentato attraverso la contribuzione da parte degli enti (imprese di assicurazione e riassicurazione) che vi aderiscono.

CAPO III

DELEGHE AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DI REGOLAMENTI EUROPEI

Articolo 9

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale, in particolare del decreto legislativo n. 17 del 2010 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori), alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230.

Il comma 2 prevede che, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare le necessarie abrogazioni, modificazioni e integrazioni al decreto legislativo n. 17 del 2010, al fine di assicurare l'attuazione del regolamento (UE) 2023/1230, come modificato dal regolamento (UE) 2024/2748 (il regolamento UE 2023/1230, che abrogherà e sostituirà in via definitiva la direttiva 2006/42/CE a decorrere dal 20 gennaio 2027, stabilisce le norme per la progettazione, costruzione e immissione sul mercato delle macchine, quasi-macchine e prodotti correlati, con l'obiettivo di garantire un elevato livello di sicurezza per i lavoratori e i cittadini dell'Unione, nonché la libera circolazione di prodotti conformi all'interno del mercato unico, come chiarito dalla Rel. Ill.);
- b) garantire la coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e conformità dei prodotti di cui al decreto legislativo n. 157 del 2022, nonché con il regolamento (UE) 2023/988, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, e con la disciplina nazionale di attuazione;

¹⁰ V. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 3 dicembre 2025, pag. 47.

- c) prevedere una disciplina transitoria per assicurare la commerciabilità dei prodotti immessi sul mercato prima del 20 gennaio 2027, conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2006/42/CE;
- d) aggiornare il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e conformità delle macchine e integrare le nuove fattispecie sanzionatorie derivanti dall'attuazione del regolamento (UE) 2023/1230, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità e alla durata delle relative violazioni, nonché garantire la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa anche nei procedimenti sanzionatori;
- e) prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera *d*) agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato competenti per materia e funzioni, individuate ai sensi del decreto legislativo n. 157 del 2022, per essere destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato;
- f) determinare, ai sensi degli articoli 10, paragrafo 7, 11, paragrafo 7, 15, paragrafo 2, lettera *c*), e 16, paragrafo 2, lettera *b*), nonché dell'allegato III, parte B, punto 1.7.1, del regolamento (UE) 2023/1230, la lingua in cui deve essere redatta la documentazione prevista dalle medesime disposizioni;
- g) apportare alla normativa vigente le modificazioni e le integrazioni necessarie per assicurare il coordinamento con le disposizioni introdotte in attuazione del presente articolo.

Il comma 3 impone che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT annessa al DDL iniziale, ampiamente utilizzabile, ricorda che le modifiche dovranno tenere conto, come previsto dai criteri di delega di cui alle lettere *a*) e *b*), delle altre normative di settore che hanno un impatto trasversale sulla sicurezza dei prodotti, quali il regolamento (UE) 2024/2748, per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato interno e il regolamento (UE) 2023/988, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, la cui attuazione è stata prevista nella parte IV, titolo I, del decreto legislativo n. 206 del 2005 e che comporterà dei necessari adeguamenti alle attuali prescrizioni del Codice del consumo.

Considerato che gli obblighi introdotti non alterano l'attuale assetto procedurale né comportano un ampliamento delle competenze delle Amministrazioni coinvolte, non si ravvisano esigenze di copertura finanziaria.

Il criterio di delega di cui alla lettera *d*) prevede, inoltre, di aggiornare il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e conformità delle macchine, con l'integrazione delle modifiche derivanti dall'attuazione del regolamento (UE) 2023/1230, così come modificato dal regolamento (UE) 2024/2748, garantendo la repressione degli illeciti attraverso sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità e alla durata delle relative violazioni.

Dal punto di vista finanziario, la RT evidenzia la neutralità finanziaria del presente criterio di delega, tenuto conto di quanto previsto dal criterio di delega di cui alla lettera

e), che stabilisce che le somme siano introitate in un apposito capitolo di bilancio per essere riutilizzate per la sorveglianza del mercato.

Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, giustificata dalla natura ordinamentale dei criteri previsti, i quali non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le amministrazioni interessate, già individuate dal decreto legislativo n. 157 del 2022 nel Ministero delle imprese e del *made in Italy* e nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di competenze e funzioni già esercitate che non comportano modifiche sostanziali all'assetto organizzativo in essere.

Infatti, le attività di sorveglianza del mercato vengono già svolte quotidianamente dai dicasteri sopra citati, in qualità di autorità di vigilanza del mercato, in attuazione dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011, attuato con l'articolo 3 dal decreto legislativo n. 157 del 2022 e relativi allegati I e III che attribuiscono la normativa in questione alle competenze dei sopra citati dicasteri.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare, né in relazione alla destinazione alla spesa del gettito derivante da nuove sanzioni, trattandosi appunto di sanzioni che non risultano comunque incorporate nei tendenziali di finanza pubblica, né riguardo ai compiti assegnati alle amministrazioni interessate (atteso che le stesse svolgeranno gli adempimenti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che si tratta di competenze e funzioni già esercitate che non comportano modifiche sostanziali all'attuale assetto organizzativo), né rispetto agli altri principi e criteri direttivi, di natura ordinamentale.

Articolo 10

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005, sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859.

Il comma 2 dispone che, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/3005 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti;
- b) designare la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), quale autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2024/3005, prevedendo che essa eserciti le funzioni e i poteri disciplinati dal citato regolamento nei casi e con le modalità ivi previsti.

Il comma 3 impone che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT annessa al DDL iniziale, pienamente utilizzabile, sottolinea che il presente articolo si rende necessario per realizzare l'attuazione, l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2024/3005, entrato in vigore il 1° gennaio 2025 e applicabile a far data dal 2 luglio 2026.

Sottolinea che all'attuazione del criterio di cui al comma 2, lettera *b*), la CONSOB provvede con le risorse di cui dispone per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali nell'ambito del proprio bilancio autonomo.

La RT ribadisce infine il contenuto delle restanti disposizioni.

La Rel. III, evidenziate le attuali criticità del sistema di *rating* ESG, ricorda che il regolamento (UE) 2024/3005 ha previsto che i fornitori di *rating* ESG stabiliti nell'Unione dovranno essere autorizzati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), essere soggetti alla sua vigilanza e rispettare obblighi di trasparenza, in particolare per quanto riguarda la metodologia utilizzata e le fonti di informazione. I fornitori di *rating* ESG stabiliti al di fuori dell'Unione che desiderano operare nell'Unione dovranno ottenere l'avallo dei loro *rating* ESG da parte di un fornitore di *rating* ESG autorizzato nell'UE, un riconoscimento basato su un criterio quantitativo o essere inclusi nel registro UE dei fornitori di *rating* ESG sulla base di una decisione di equivalenza. Il regolamento in esame introduce inoltre il principio della separazione delle attività commerciali al fine di prevenire i conflitti di interesse.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 11

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare la normativa nazionale in materia di sostanze che riducono lo strato di ozono alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/590, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009.

Il comma 2 stabilisce che il Governo, nell'esercizio della predetta delega, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, osservi anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) ridefinire la disciplina nazionale in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, anche attraverso l'abrogazione della legge 28 dicembre 1993, n. 549, nel rispetto degli obblighi internazionali e sulla base dell'attuale quadro normativo eurounitario, ivi compreso il regolamento (UE) 2024/590, con particolare riferimento agli adempimenti posti a carico degli operatori e della pubblica amministrazione;
- b) assicurare la prosecuzione del monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta, previsto dall'articolo 13 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, mediante le risorse finanziarie già destinate a tale scopo in attuazione del medesimo articolo;
- c) ridefinire il quadro del sistema di rilascio delle licenze, dei controlli sul commercio, della promozione del recupero, del riciclo, della rigenerazione e della distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, delle attività di comunicazione e di verifica, con attribuzione delle relative funzioni alle autorità di vigilanza del mercato nazionali, alle autorità doganali, alle autorità regionali o ad altri soggetti autorizzati alla luce di quanto previsto dal regolamento (UE) 2024/590;
- d) assicurare il coordinamento tra il sistema sanzionatorio e la disciplina degli adempimenti e delle competenze in materia, come definiti sulla base del regolamento (UE) 2024/590.

Il comma 3 prevede che i predetti decreti legislativi siano adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

In comma 4 prevede una apposita clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT annessa al DDL iniziale afferma che l'articolo delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure dell'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare la normativa nazionale in materia di sostanze che riducono lo strato di ozono alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/590.

Con riferimento alle previsioni di cui al comma 2, lettera *a*), rappresenta che la ridefinizione della normativa nazionale, specie in relazione agli adempimenti a carico degli operatori e delle Pubbliche Amministrazioni, è volta a consentire l'eliminazione di adempimenti non più attuabili in quanto riferiti a un quadro normativo superato.

Per quel che concerne il comma 2, lettera *b*), rappresenta che le attività di monitoraggio dei livelli dell’ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta, allo stato disciplinate dall’articolo 13 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, resteranno impregiudicate per essere normate in fase di delega, e che la copertura dei relativi oneri avverrà con corrispondente riduzione dell’attuale autorizzazione di spesa iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del citato articolo 13 (ad oggi sul capitolo 2045).

Quanto al comma 2, lettera *c*), la RT precisa che le attività ivi definite saranno attribuite alla luce di quanto previsto dal regolamento (UE) 2024/590.

Quanto al comma 2, lettera *d*), evidenzia che esso è volto ad assicurare il coordinamento tra il sistema sanzionatorio e la disciplina degli adempimenti e delle competenze in materia, come definiti sulla base del regolamento (UE) 2024/590.

Per la RT, dall’attuazione delle disposizioni sopracitate non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvederanno all’adempimento dei compiti derivanti dall’esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito al comma 2, lettera *d*), evidenzia che dalla richiamata previsione sanzionatoria potrebbero derivare effetti positivi di gettito, allo stato eventuali e non quantificabili.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto che la norma è corredata di apposita clausola di invarianza finanziaria e alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 12

(Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006.

Il comma 2 prevede che, nell’esercizio della delega conferita al Governo ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge, il Governo osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234/2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) assicurazione, in attuazione degli obblighi recati dal regolamento (UE) 2024/1244, dell’operatività di strumenti telematici per mettere a disposizione del pubblico i dati nazionali raccolti in

- attuazione del medesimo regolamento, in modo continuo, gratuito e senza necessità di registrazione, destinando a tal fine adeguate risorse;
- b) riordino, anche in considerazione degli sviluppi della reportistica eurounitaria e assicurando la continuità della raccolta di dati emissivi storici, dei rapporti tra le diverse comunicazioni relative agli impianti industriali previste in attuazione della disciplina sulle emissioni industriali, di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e sul portale delle emissioni, di cui al regolamento (UE) 2024/1244, nonché da altre normative, come la disciplina in materia di combustibile solido secondario, razionalizzando tali comunicazioni, anche attraverso l'eliminazione degli oneri informativi non necessari, tenendo conto delle informazioni già disponibili nel fascicolo di impresa e promuovendo l'integrazione e la complementarietà dei sistemi informativi;
 - c) previsione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1244, della facoltà per le autorità regionali competenti di effettuare le dichiarazioni annuali relative alle emissioni inquinanti per conto dei gestori degli impianti di allevamento e di acquacoltura¹¹;
 - d) previsione che, con successivi decreti attuativi, possano essere stabiliti i criteri e i formati per effettuare la valutazione sulla qualità dei dati forniti con le dichiarazioni annuali;
 - e) previsione di disposizioni transitorie per garantire che, nelle more della piena interoperabilità dei sistemi informativi pubblici, i dati necessari a predisporre i rapporti richiesti dal regolamento (UE) 2024/1244 possano comunque essere raccolti presso i gestori, mantenendo in ogni caso la responsabilità dei gestori medesimi in merito alla qualità dei dati forniti;
 - f) previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità delle violazioni degli obblighi stabiliti dal regolamento, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo altresì strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere¹²;
 - g) assegnazione alle autorità competenti dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1, destinando gli stessi al miglioramento delle validazioni e dei controlli sull'attuazione del regolamento;
 - h) ogni ulteriore modifica e integrazione alla normativa vigente al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, anche attraverso l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili.

Il comma 3 dispone che i decreti legislativi di cui al comma 1 siano adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il comma 4 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera a), pari a euro 522.000 per l'anno 2026, a euro 522.000 per l'anno 2027 per lo sviluppo del sistema e ad euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2028 per il suo successivo mantenimento, si provvede:

- a) quanto a euro 222.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

¹¹ L'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1244 rubricato “Comunicazione dei dati alle autorità competenti da parte dei gestori”, stabilisce gli obblighi per i gestori di installazioni industriali che devono comunicare annualmente le informazioni sui dati ambientali (emissioni, rifiuti, ecc.) alle autorità competenti, a meno che tali dati non siano già in loro possesso con l'obiettivo di creare il portale europeo sulle emissioni industriali, istituito per monitorare l'inquinamento industriale e migliorare la partecipazione pubblica ai processi decisionali ambientali.

¹² L'articolo 32, comma 1, lettera d) della legge 24 dicembre 2012, n. 234, definisce il processo di partecipazione dell'Italia alla formazione delle decisioni e degli atti dell'Unione Europea: nello specifico la norma in questione prevede limiti edittali per l'applicazione delle sanzioni amministrative necessari per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. La diffida ad adempiere in materia ambientale è un atto formale attraverso il quale un'autorità amministrativa, o talvolta una parte privata, ordina a un soggetto di conformarsi a specifiche prescrizioni o obblighi ambientali entro un termine perentorio, avvertendolo delle conseguenze in caso di inadempienza.

triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

- b) quanto a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il comma 5 stabilisce infine che dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere *b), c), d), e), f), g) e h)* del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT annessa al DDL iniziale evidenzia sul comma 1 che la norma prevede la delega al Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1244.

Con riguardo ai possibili oneri derivanti dall'attuazione dei criteri di delega indicati al comma 2 precisa quanto segue. L'attuazione del criterio di cui alla lettera *a)* si rende necessaria in ragione dell'obbligo, previsto a livello unionale dall'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1244, di garantire anche a livello nazionale la gestione telematica e l'accessibilità pubblica dei dati ambientali in modo continuo, gratuito e senza che l'accesso sia subordinato alla registrazione.

Tale previsione impone l'adozione, a livello nazionale, di un sistema informativo dedicato, ovvero di un portale delle emissioni inquinanti simile a quello delineato a livello eurounitario dal regolamento, la cui implementazione e successiva manutenzione comportano la necessità di risorse specificamente destinate a tal fine. Il comma 4 quantifica la relativa spesa in euro 522.000 annui per il primo biennio di sviluppo del sistema (2026 e 2027) e in euro 100.000 annui per il suo successivo mantenimento a decorrere dall'anno 2028.

La congruità dei suddetti oneri è stata valutata sulla base delle stime fornite dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (di seguito ISPRA), che, alla luce dei suoi compiti istituzionali, sarà incaricato di garantire lo sviluppo e il mantenimento del sistema. Nel dettaglio, secondo quanto rappresentato dall'ISPRA, risultano necessarie n. 4 risorse umane da impiegare a tempo determinato, di cui 1 unità appartenente al III livello tecnologo (costo unitario annuo lordo stato pari a 60.533,92 euro) e 3 unità appartenenti al VI livello collaboratori di amministrazione (costo unitario annuo lordo stato pari a 53.792,09) per lo svolgimento dell'attività in esame per gli anni 2026 e 2027 (costo stimato 222.000 euro circa per ciascuno degli anni 2026 e 2027).

Risulta inoltre necessario prevedere risorse, per un importo non superiore a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, al fine di garantire l'acquisto di *software* e

hardware da utilizzare durante il primo biennio, con l’obiettivo di sviluppare e attivare un applicativo per la raccolta, il controllo, l’esportazione e la pubblicazione dei dati (che integri tra l’altro quelli della attuale dichiarazione Portale Emissioni, quelli che dovranno essere inseriti dalle autorità territoriali per allevamenti e acquacoltura, la attuale dichiarazione LCP, i *report* annuali sugli autocontrolli delle AIA statali e locali, le dichiarazioni EMAS, i nuovi dati da inserire a cura delle autorità territoriali in attuazione delle IED).

Infine, risulta necessario prevedere risorse da destinare all’attività di manutenzione del sistema applicativo durante gli anni successivi, per un importo non superiore a 100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2028, al fine di mantenere e garantire il servizio efficiente, anche con aggiornamento di struttura e funzioni dell’applicativo necessari in ragione degli eventuali sviluppi normativi e delle interazioni con l’utenza.

Macro-attività	Attività	Ambiti di sviluppo	Interazioni	2026	2027	2028	
Acquisizione software/ hardware	Applicativo raccolta dati:	Dichiarazione Portale Emissioni (ex PRTR)	Riconoscimento sistemi attualmente esistenti al livello locale (Regionale) Interoperabilità dei sistemi informatici già operativi al livello locale	300.000 €	300.000 €		
		Inserimento dati impianti a cura Autorità Regionali (Allevamenti +Acquacoltura)					
		Dichiarazione LCP					
Acquisizione software/ hardware		Report annuali autocontrolli PMC AIA statali e locali					
		Dichiarazione EMAS					
		Inserimento dati IED a cura delle Autorità Regionali					
Acquisizione software/ hardware		Funzioni a supporto del controllo di qualità dei dati inseriti					
		Inserimento rapporti sulla qualità dei dati a cura delle Autorità competenti (come per PRTR)					
		Funzioni di esportazione dati per reportistica nei formati richiesti dalla UE					
Acquisizione software/ hardware	Parte di consultazione pubblica:	Proiezioni dati per consultazione da parte del pubblico					
	Sviluppi ulteriori:	Aggiornamento struttura e funzioni dell’applicativo in ragione degli eventuali sviluppi normativi e delle interazioni con l’utenza					
Mantenimento del sistema		Manutenzione ordinaria del sistema:				100.000 €	
Acquisizione risorse umane	Personale a sostegno svolgimento delle attività previste	4 risorse all’anno		222.000 €	222.000 €		

Alla copertura degli oneri complessivamente stimati, si provvede ai sensi del medesimo comma 4:

- quanto a 222.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, nonché 100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle

proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che reca le necessarie disponibilità;

- b) quanto a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che reca le necessarie disponibilità.

In merito ai criteri evidenzia che:

- l'attuazione del criterio di cui alla lettera *b*) non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché il criterio si limita ad attribuire delega al Governo per razionalizzare la raccolta di dati presso i gestori, coordinando raccolte di dati aventi i medesimi soggetti ovvero separando raccolte di dati aventi differenti soggetti, riducendo gli oneri informativi nei loro confronti o semplificando le attività di raccolta. Per quanto riguarda la promozione dell'integrazione e della complementarità dei sistemi informativi, si tratta di attività non obbligatoria, tale da essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- l'attuazione del criterio di cui alla lettera *c*) non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché esso stabilisce che l'Italia si riserva di esercitare la facoltà prevista all'articolo 6, paragrafo 9 del regolamento attraverso le amministrazioni regionali, che (ove lo ritengano possibile, senza pregiudizio all'adempimento degli obblighi del regolamento) potranno sollevare i gestori da oneri informativi assumendosene la responsabilità. L'effettiva percorribilità di tale percorso sarà valutata da ciascuna regione alla luce delle norme regionali che disciplinano i processi autorizzativi di tali installazioni, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- l'attuazione del criterio di cui alla lettera *d*) non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché non introduce ulteriori obblighi nei confronti dei gestori o delle autorità competenti, ma permette loro di disporre di criteri chiari per poter svolgere efficacemente le attività richieste dall'articolo 9 del regolamento. Nello specifico, si prevede la definizione di criteri uniformi per la verifica da parte delle autorità competenti dei dati raccolti presso i gestori, al fine di garantirne qualità e omogeneità. Segnala l'opportunità di tale criterio deriva dall'esperienza maturata nel corso dell'attuazione del precedente regolamento e-PRTR. La predisposizione di tali criteri uniformi, a carattere amministrativo, sarà

effettuata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- l'attuazione del criterio di cui alla lettera *e*) non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a prevedere la possibilità di introdurre a carico dei gestori specifici obblighi informativi, ove necessario qualora i sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche interessate non garantiscano un livello adeguato di qualità dei dati e di consultabilità dei dati medesimi tramite l'interoperabilità delle banche dati. Tale previsione è volta ad assicurare l'adempimento da parte dell'Italia degli obblighi informativi verso la Commissione europea ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2024/1244. Precisa che l'interoperabilità dei sistemi della Pubblica Amministrazione non rientra tra gli obiettivi del regolamento in argomento e quindi non è oggetto di delega. Pertanto, tale criterio è volto ad assicurare il flusso informativo richiesto dal regolamento in argomento senza effetti vincolanti per il bilancio pubblico che deriverebbero dalla realizzazione della interoperabilità delle banche dati esistenti;
- l'attuazione del criterio di cui alla lettera *g*) non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché, trattandosi di un nuovo regolamento, tale disposizione non ha alcun effetto sulla destinazione dei proventi del sistema sanzionatorio preesistente. Le sanzioni che saranno introdotte, infatti, costituiranno un sistema nuovo, non essendo già previsto dalla legislazione vigente un apparato sanzionatorio per i casi di violazione dei nuovi obblighi stabiliti dal regolamento. Inoltre, assicura che le modifiche apportate non determineranno riduzioni del gettito allo stato previsto. Tali risorse aggiuntive e non preventivabili potranno essere utilizzate per intensificare le attività di validazione e controllo oltre ai livelli minimi, attuabili a risorse invariate, dai soggetti che a esse saranno deputate dal decreto delegato (prevedibilmente il sistema SNPA), ove tali attività mettano in luce situazioni di criticità, costituendo in tal modo un sistema correttivo automatico dell'allocazione delle risorse in caso di manifesta criticità;
- l'attuazione dei criteri di cui alle lettere *f*) e *h*), riguardanti, rispettivamente, la definizione del nuovo quadro sanzionatorio e il necessario coordinamento normativo, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le modifiche apportate non determineranno riduzioni del gettito.

Il comma 3, a carattere procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5 reca la clausola di neutralità e stabilisce che, a eccezione di quanto specificato al comma 4, dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Difatti, tranne quanto indicato al comma 2, lettera *a*), è possibile attuare il regolamento attraverso un mero riordino della disciplina nazionale attualmente vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti ed in conto capitale ed entrate per le annualità 2026 e 2027 e minori spese correnti ed in conto capitale per le medesime annualità:

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			(milioni di euro)		
					2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
					S	C	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2	a)	Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali	effetti riflessi	E	TC				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
						sviluppo portale telematico	S	K	0,3	0,3		0,3	0,3		0,3	0,3
			manutenzione ordinaria del portale telematico	S	C				0,1			0,1				0,1
4	a)	Riduzione Tabella A - MASE	S	C	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	b)	Riduzione Tabella B - MASE	S	K	-0,3	-0,3		-0,3	-0,3		-0,3	-0,3		-0,3	-0,3	

Al riguardo, per i profili di quantificazione, quanto agli oneri di personale per 4 risorse umane da impiegare per due anni (1 tecnologo e 3 collaboratori di amministrazione), stante la prudenzialità dei parametri retributivi considerati della RT ai fini della stima¹³, non ci sono osservazioni. Andrebbero comunque forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti per l'erario, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2001 del Dipartimento della R.G.S.

Quanto agli oneri informatici, pari a 300.000 euro per gli anni 2026 e 2027, e agli oneri di manutenzione, pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, andrebbero forniti i dati e parametri utilizzati per la stima degli oneri annui.

Per i profili di copertura, pari a 522.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, nonché a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, a cui si provvede: quanto a 222.000 euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; quanto a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale

¹³ I dati rinvenibili dal Conto Annuale della RGS (dati 2023), evidenziano per la posizione di tecnologo di III livello) una retribuzione media annua complessiva di 54.889 euro, di cui 47.460 euro annui di componenti retributive fondamentali e 7.249 euro di componenti accessorie. Il collaboratore di VI livello del medesimo comparto riporta una retribuzione di 36.293 media annui lordi, di cui 23.341 euro di componenti retributive fondamentali e 10.952 euro annui di componenti retributive accessorie. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto annuale del personale (2023), Tavole comparto Istruzione ricerca.

2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, si osserva che andrebbe aggiornato il riferimento al bilancio triennale 2026-2028.

Sui restanti criteri individuati dal comma 2, si conviene con la RT secondo cui essi non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006.

Il comma 2 dispone che il Governo, nell'esercizio della delega in esame, osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2024/1157, conformemente ai criteri di cui all'articolo 63 del regolamento medesimo, ivi comprese le procedure e le autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni stesse, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- b) individuare le autorità coinvolte nelle ispezioni ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2024/1157, designare le autorità competenti responsabili per l'attuazione del regolamento ai sensi dell'articolo 75 del regolamento medesimo e le autorità responsabili della cooperazione di cui all'articolo 65 del citato regolamento (UE) 2024/1157, nonché stabilire le modalità di designazione dei membri e del personale di ruolo responsabili della cooperazione di cui al medesimo articolo 65 e dei rappresentanti nazionali nel gruppo di controllo di cui all'articolo 66 del predetto regolamento (UE) 2024/1157;
- c) apportare le modificazioni, le integrazioni e le abrogazioni alla normativa vigente in materia di spedizione di rifiuti, ivi incluse le disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2024/1157.

Il comma 3 prevede che i decreti legislativi in esame siano adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il comma 4 prevede una apposita clausola di invarianza finanziaria stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT annessa al DDL iniziale afferma che la norma reca il conferimento di una delega legislativa al Governo, da esercitarsi entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'adeguamento della normativa nazionale alle

disposizioni del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, senza che derivino, sotto il profilo finanziario, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), nel prevedere, conformemente all'articolo 63 del regolamento (UE) 2024/1157, l'introduzione di nuove sanzioni per la violazione degli obblighi derivanti dal regolamento medesimo, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, bensì entrate aggiuntive per il bilancio dello Stato, che tuttavia sono quantificabili solo a consuntivo.

Il comma 1, lettera *b*), non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le autorità competenti saranno individuate considerando l'assetto delle competenze delle pubbliche amministrazioni previsto a legislazione vigente. Per quanto riguarda le modalità di designazione dei membri e del personale ivi indicato, si tratta di disposizioni a carattere procedimentale, prive di effetti per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera *c*), non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto di contenuto meramente ordinamentale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto che la norma è corredata da una apposita clausola di invarianza finanziaria e considerato i chiarimenti forniti dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare. Si ricorda tra l'altro che i piani di ispezione sono già stati introdotti nella normativa europea dal regolamento (UE) n. 660/2014 recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti e pertanto le norme in esame non appaiono di rilevante impatto.

Articolo 14

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Il comma 2 dispone che il Governo, nell'esercizio della predetta delega, osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a)* introdurre sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40, conformemente ai criteri stabiliti dall'articolo 68 del regolamento medesimo, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, individuando altresì le autorità competenti e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni;

- b) individuare le autorità nazionali competenti per l'applicazione, il controllo, la vigilanza e la raccolta dei dati previsti dal regolamento (UE) 2025/40, garantendo il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti;
- c) apportare alla normativa vigente in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, ivi comprese le disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le modificazioni, le integrazioni e le abrogazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2025/40.

Il comma 3 prevede che i decreti legislativi in esame siano adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il comma 4 prevede una apposita clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT afferma che i criteri di delega indicati al comma 2 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare:

- la lettera *a*), nel prevedere, conformemente all'articolo 68 del regolamento (UE) 2025/40, l'introduzione di nuove sanzioni per la violazione degli obblighi derivanti dal regolamento medesimo non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, bensì entrate aggiuntive per il bilancio dello Stato, che tuttavia sono quantificabili solo a consuntivo;
- la lettera *b*) non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le autorità competenti saranno individuate sulla base dell'assetto delle competenze delle pubbliche amministrazioni previsto a legislazione vigente. Per quanto riguarda le modalità di designazione dei membri e del personale ivi indicato, si tratta di disposizioni a carattere procedimentale prive di effetti per la finanza pubblica;
- la lettera *c*) che prevede che siano apportate modificazioni, integrazioni ed abrogazioni alla normativa vigente in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, ivi incluse le disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha carattere ordinamentale e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto che la norma è corredata di clausola di invarianza finanziaria e alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, si osserva comunque che il regolamento europeo in questione prevede vari obblighi a carico degli Stati (dall'obbligo di controllare l'accuratezza di almeno una parte delle dichiarazioni di conformità all'anno prevista dall'articolo 39, agli incentivi a ristoranti, mense, bar a servire ai loro clienti acqua di rubinetto, in formato riutilizzabile o ricaricabile previsti dall'articolo 43,

all’istituzione di un registro nazionale previsto dall’articolo 44, all’adozione di misure per incoraggiare l’istituzione di sistemi di riutilizzo degli imballaggi con incentivi sufficienti per la restituzione e di sistemi di ricarica previste dall’articolo 51, all’istituzione di banche dati prevista dall’articolo 57). Sarebbe pertanto utile acquisire prime indicazioni tese a confermare la sostenibilità della clausola di invarianza.

Articolo 15

(Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla cyberresilienza))

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847¹⁴ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla cyberresilienza).

Il comma 2 prevede che nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/2847 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, garantendo il coordinamento, con le disposizioni del decreto-legge n. 105/2019 (che ha istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica) e col decreto legislativo n. 138/2024, nonché con le disposizioni settoriali in vigore;
- b) individuare l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorità di notifica ai sensi dell’articolo 36 del regolamento (UE) 2024/2847;
- c) individuare l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell’articolo 52 del regolamento (UE) 2024/2847, in relazione ai requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali;
- d) prevedere forme di coordinamento tra l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nel ruolo di autorità di notifica e di autorità di vigilanza del mercato, e le altre autorità nazionali competenti individuate dal decreto legislativo n. 157/2022¹⁵, nonché tra le altre pubbliche amministrazioni e

¹⁴ Tale regolamento stabilisce: norme per la messa a disposizione sul mercato di prodotti con elementi digitali per garantire la cybersicurezza di tali prodotti; requisiti essenziali di cybersicurezza per la progettazione, lo sviluppo e la produzione di prodotti con elementi digitali e obblighi per gli operatori economici in relazione a tali prodotti per quanto riguarda la cybersicurezza; requisiti essenziali di cybersicurezza per i processi di gestione delle vulnerabilità messi in atto dai fabbricanti per garantire la cybersicurezza dei prodotti con elementi digitali durante il periodo in cui si prevede che i prodotti siano in uso e obblighi per gli operatori economici in relazione a tali processi; norme sulla vigilanza del mercato, compreso il monitoraggio, e sull’applicazione delle norme e dei requisiti anzidetti. Il regolamento, già in vigore, si applica a partire dall’11 dicembre 2027, con l’eccezione delle disposizioni riguardanti gli obblighi di notifica delle vulnerabilità sfruttate attivamente e degli incidenti gravi – che trovano applicazione dall’11 settembre 2026 – e delle disposizioni in materia di notifica degli organismi di valutazione della conformità, le quali si applicano a decorrere dall’11 giugno 2026

¹⁵ L’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 157/2022 individua, quali autorità di vigilanza del mercato, diverse amministrazioni, ognuna con una specifica competenza: Ministero dello sviluppo economico, Ministero della salute, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell’interno, Ministero della transizione energetica, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ente nazionale per l’aviazione civile. Il successivo articolo 4 designa l’Agenzia delle

- le autorità indipendenti, ai fini dello svolgimento dei compiti discendenti dal regolamento (UE) 2024/2487;
- e) adeguare e raccordare alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 le disposizioni nazionali vigenti e, in particolare, le modalità e le procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e controllo della sicurezza cibernetica dei prodotti con elementi digitali, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;
 - f) definire il sistema sanzionatorio prevedendo sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità e alla durata ed all’eventuale reiterazione della violazione degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2024/2847. Si prevede, in particolare, che ciò avvenga: anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall’articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (numero 1); in coordinamento con il sistema sanzionatorio previsto dal decreto-legge n. 105/2019, n. 105 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2019), e dal decreto legislativo n. 138/2024, in coerenza, quanto al procedimento applicabile, con quanto previsto dall’articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 82/2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 109/2021) (numero 2)); apportando alla normativa vigente le necessarie modificazioni, anche al fine di introdurre misure deflattive del procedimento sanzionatorio o del contenzioso (numero 3); prevedendo che gli introiti derivanti dall’irrogazione delle sanzioni siano versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all’apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 82/2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 109/2021) per incrementare la dotazione del bilancio dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (numero 4));
 - g) garantire che l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale disponga di adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento dei compiti previsti dal regolamento (UE) 2024/2847.

Il comma 3 stabilisce che agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2, lettera *g*), pari a euro 2.100.000 per l’anno 2026, a euro 5.875.000 per l’anno 2027, a euro 9.125.000 per l’anno 2028 e a euro 6.925.000 annui a decorrere dall’anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all’articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

La RT annessa al DDL iniziale riferisce che lo scopo del regolamento (UE) 2024/2847 (di seguito regolamento CRA), è quello di garantire un livello elevato e uniforme di cybersicurezza dei prodotti con elementi digitali e delle loro soluzioni integrate di elaborazione dati da remoto, al fine di realizzare un mercato unico e sicuro di prodotti ICT. Infatti, tutti i prodotti con elementi digitali integrati in un sistema di informazione elettronico più ampio o connessi a un tale sistema possono costituire un potenziale vettore di attacco informatico considerata, altresì, la dimensione transfrontaliera del problema.

Ripete quindi i principi e criteri della delega.

Quanto al criterio finalizzato alla definizione del sistema sanzionatorio di cui alla lettera *f*), esso, al punto 1), consente di derogare ai limiti previsti dall’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, tenuto conto del fatto che il regolamento CRA prevede la possibilità di applicare sanzioni amministrative pecuniarie fino a quindici milioni di euro.

dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza quali autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione europea.

Il punto 2) considera l'opportunità di coordinare il nuovo sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento CRA con quello previsto dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, e dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, coerentemente, quanto al procedimento applicabile, con quanto previsto dall'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

Il punto 3) prevede che la definizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento CRA avvenga apportando alla normativa vigente le necessarie modificazioni, anche al fine di introdurre misure deflattive del procedimento sanzionatorio o del contenzioso.

Infine, il punto 4) prevede che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia. In merito, la disposizione non determina effetti finanziari in quanto le misure sanzionatorie previste sono di nuova istituzione.

Con riguardo al criterio di cui alla lettera g), lo stesso è finalizzato a garantire che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale disponga di adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento dei compiti previsti dal regolamento CRA, con particolare riferimento all'autorità di vigilanza del mercato e controllo dei prodotti con elementi digitali nel mercato dell'Unione, che nei considerando n. 23 e 107, nonché all'articolo 53, paragrafo 8, stabilisce che gli Stati membri “al fine di garantire un'efficace attuazione del presente regolamento” “garantiscono che le autorità di vigilanza del mercato designate dispongano di adeguate risorse finanziarie e tecniche, compresi, se del caso, strumenti per il trattamento automatizzato, nonché umane dotate delle competenze in materia di cybersicurezza necessarie per svolgere i loro compiti a norma del presente regolamento”.

Quanto ai compiti che discenderanno dall'attuazione del presente articolo, questi sono stati esemplificati nel successivo elenco secondo la distinzione per categorie di seguito indicata:

a) OPE: attività operative

- Valutazione della conformità tecnica
- Valutazione della conformità formale
- Attività ispettive
- Obblighi di segnalazione

b) REL: rapporti con soggetti terzi

c) ADM: processi amministrativi

ID	Compito (sintesi)	Rif. Reg. (UE) 2024/2847	Categoria
O_OPN	Vigilanza sugli obblighi dei gestori di <i>software open source</i>	52.3	OPE
R_NCCA	Collaborazione con NCCA (se pertinente)	52.4	REL
R_CSIRT	Gestione delle segnalazioni (obbligatorie e volontarie) da parte dello CSIRT	14 e 15	OPE
R_CSIRT	Collaborazione con CSIRT ed ENISA su obblighi segnalazione articolo 14	52.4	REL
R_AUTV	Collaborazione con altre autorità di vigilanza	52.6	REL
R_AUTP	Collaborazione con autorità <i>privacy</i>	52.7	REL
R_MKT	Orientamento e consulenza agli operatori economici	52.10	REL
A_CONS	Gestione reclami e segnalazioni dei consumatori	52.11	ADM
R_STK	Cooperazione con <i>stakeholder</i>	52.12	REL
A_RPT	Relazione annuale alla Commissione	52.13	ADM
R_AGCM	Rapporti ad AGCM	52.13	REL
O_AI	Vigilanza su prodotti CRA che sono anche prodotti AI ad alto rischio, come da AI Act	52.14	OPE
R_AI	Collaborazione con autorità di vigilanza AI	52.14	REL
R_ADCO	Partecipazione ad ADCO	52.15	REL
O_MNT	Monitoraggio prodotti in merito ai criteri dell'art. 13, paragrafo 8 (<i>vulnerability</i> mgmt da parte dei fabbricanti)	52.16	OPE
O_EVAL	Valutazione di prodotto (cfr. poteri VIG 14)	54.1	OPE
R_NIS	Informativa e cooperazione con CE e altri SM	54.3	REL
A_PRO	Adozione provvedimenti sul mercato (richiamo di prodotti) – misure correttive o restrittive (cfr. 64.9)	54.5	ADM
R_ACT	Comunicazione delle misure adottate a seguito di provvedimenti delle autorità di vigilanza di altri Stati membri	54.7	REL
O_EVC	Valutazioni su input della Commissione (cfr. poteri VIG 14)	56.1, 57.6	OPE
A_WARN	Ricezione segnalazioni della Commissione per rischi su fattori non tecnici	56.2	ADM
A_PRE	Prescrizioni agli operatori economici a seguito di Valutazione di prodotto	57.1	ADM
R_MOU	Stipula di accordi con altre autorità competenti	59.1	REL
O_SWEEP	Indagini a tappeto (con acquisti fatti con identità di copertura), sotto il coordinamento della Commissione	60.1	OPE
A_SAN	Applicazione (vs. inflazione, a cura di tribunali o altri organismi – 64.8) di sanzioni amministrative pecuniarie	64.6	ADM
R_PEER	Valutazioni <i>inter partes</i>	52.1	REL
R_STG	Cooperazione con l'ufficio unico di collegamento (VIG 10.3) per l'elaborazione della strategia nazionale di vigilanza	52.1	REL
A_COST	Calcolo costi a carico degli operatori economici	52.1	ADM

Si stima che le attività possano avere un peso percentuale rispettivamente del 60% OPE, 30% REL e 10% ADM.

La quantificazione delle nuove risorse, necessarie in fase di attuazione del regolamento, è stata stimata, in maniera progressiva, sulla base dei termini di entrata in

vigore degli obblighi in esso previsti e, in particolare, tenendo presente che già dal 2026 sarà necessario predisporre processi e strumenti adeguati a una piena attuazione delle attività di vigilanza a partire dal 31 dicembre 2027.

Conseguentemente, la stima complessiva dei costi collegati alle attività in questione, riportati in dettaglio nella tabella che segue, è pari a euro 2.100.000 per l'anno 2026, euro 5.875.000 per l'anno 2027, euro 9.125.000 per l'anno 2028 e euro 6.925.000 a decorrere dall'anno 2029.

Elementi per stima costi attività dell'autorità di vigilanza del mercato	2026	2027	2028	a decorrere dal 2029
Incremento risorse per personale tecnico-amministrativo aggiuntivo	900.000 €	2.700.000 €	5.850.000 €	5.850.000 €
Missioni internazionali*	50.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Dotazioni tecnologiche e formazione	400.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	
Sviluppo piattaforme IT	750.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	
Manutenzione dotazioni tecnologiche e piattaforme IT	0 €	100.000 €	200.000 €	1.000.000 €
Totale costi (€)	2.100.000 €	5.875.000 €	9.125.000 €	6.925.000 €

*Stima dei costi di missione

Come indicato in tabella, quota parte di tali costi, quantificata in 0,9 milioni di euro per l'anno 2026, 2,7 milioni per l'anno 2027 e 5,85 milioni a decorrere dall'anno 2028, è volta a incrementare la dotazione organica del personale di livello non dirigenziale dell'Agenzia di n. 60 unità, complessive dal terzo anno, di cui 20 unità dell'Area Manageriale, Segmento Esperto e 40 unità dell'Area Operativa, Segmento Operatore.

Di seguito, si riporta il dettaglio degli istituti retributivi considerati ai fini della determinazione dei costi unitari utilizzati ai fini della quantificazione.

Segmenti professionali		stipendiale (stipendio; ind. funzione; ind. residenza)	oneri datore di lavoro		costo unitario totale	retribuzione accessoria			buoni pasto		
segmento	livello		inps - inail - tfr	irap		premio presenza	straordinario*	totale lordo stato			
			aliqu. media	aliquota							
			29,88%	8,5%							
ESPERTO	1	62.524,60	18.682,35	5.314,59	86.521,54	4.415,67		5.859,59	2.532,00		
COORDINATORE	1	57.298,46	17.120,78	4.870,37	79.289,61	1.731,02	6.914,00	11.471,95	2.532,00		

* previsto per il solo segmento di coordinatore. La quantificazione ha previsto 200 ore annue con tariffa DI €.34,57

La tabella sottostante¹⁶ evidenzia la proiezione decennale dell'onere, comprensivo degli istituti retributivi accessori e della quota per buoni pasto, considerando che per gli anni 2026 (n. 7 esperti e n. 13 Coordinatori) e 2027 (n. 5 Esperti e n. 14 Coordinatori) le assunzioni avranno decorrenza dal 1° luglio di ciascun anno mentre a regime (n. 20 Esperti e n. 40 Coordinatori) dal 1° gennaio 2028.

¹⁶ Quella qui riportata è stata aggiornata alla luce del refuso segnalato dal Governo nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura

retribuzione stipendiale				Retribuzione accessoria			
Aree professionali	AREA MANAGERIALE	AREA OPERATIVA	Totale	premio presenza	straordinario	buoni pasto (€12)	Totale lordo Stato
	Personale non dirigenziale (Segmento Esperto)	Personale non dirigenziale (Segmento Coordinatore)					
2026	303.000	516.000	819.000	42.000	15.000	24.000	900.000
2027	822.000	1.586.000	2.408.000	53.000	94.000	71.000	2.626.000
2028	1.731.000	3.172.000	4.903.000	89.000	277.000	144.000	5.413.000
2029	1.742.000	3.194.000	4.936.000	90.000	278.000	144.000	5.448.000
2030	1.754.000	3.215.000	4.969.000	91.000	280.000	144.000	5.484.000
2031	1.777.000	3.258.000	5.035.000	93.000	283.000	144.000	5.555.000
2032	1.801.000	3.302.000	5.103.000	94.000	287.000	144.000	5.628.000
2033	1.825.000	3.345.000	5.170.000	95.000	291.000	144.000	5.700.000
2034	1.850.000	3.389.000	5.239.000	96.000	295.000	144.000	5.774.000
2035	1.875.000	3.434.000	5.309.000	98.000	299.000	144.000	5.850.000

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 82 del 2021.

Quanto alle autorità di notifica, l'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento, prevede che gli Stati membri possano affidare le attività di valutazione e controllo degli organismi di valutazione della conformità all'organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) 765/2008.

In virtù dell'esperienza acquisita in fase di attuazione del regolamento (UE) 2019/881 (*CyberSecurity Act*), dove è già attribuito ad Accredia la funzione di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, si potrà esercitare la facoltà riconosciuta dal citato articolo al fine di armonizzare e non duplicare i processi relativi all'implementazione del nuovo regolamento CRA.

Nella relazione tecnica del regolamento CRA, si stima che l'impatto sulle autorità nazionali, come le autorità nazionali di notifica, le autorità di accreditamento e le autorità di vigilanza del mercato, è rappresentato da costi aggiuntivi di adeguamento (a titolo esemplificativo: formazione e risorse umane) e di attuazione per tenere conto dei nuovi requisiti. Si specifica, tuttavia, che le risorse spese dagli organismi di accreditamento sono comunque compensate e sostenute in larga misura dagli organismi di valutazione della conformità attraverso l'acquisto di servizi di accreditamento. Per questo motivo non è stato stimato alcun onere aggiuntivo per le attività di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità. La determinazione puntuale degli effetti finanziari sarà effettuata in sede di esercizio della delega.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati come sopra illustrato, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Durante l'esame in prima lettura¹⁷, **il rappresentante del Governo** ha depositato una nota di risposte in cui si evidenzia relativamente allo sviluppo pluriennale della progressione delle retribuzioni, sia nella componente fondamentale sia in quella accessoria, che le dinamiche di rivalutazione tengono conto dei meccanismi di progressione stipendiale e di carriera disciplinate dal vigente regolamento del personale (di cui al DPCM n. 224 del 2021) mutuate dall'ordinamento del personale della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021, istitutivo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Con riferimento all'onere individuato per remunerare il lavoro straordinario per le annualità 2026 e 2027, che risulta inferiore in proporzione all'onere a regime, si evidenzia che ACN ha tenuto conto del necessario percorso di inserimento, del periodo di prova e di tutte le attività formative, disciplinate all'articolo 49, comma 1, del Regolamento del personale (DPCM n. 224 del 2021), ove si prescrive la programmazione annuale dell'offerta formativa finalizzata, tra l'altro, al potenziamento qualitativo in termini di conoscenze specialistiche delle unità neoassunte per assicurarne il necessario inserimento. Per tale periodo, pertanto, si è considerato un impegno annuo medio inferiore al limite massimo individuale fissato all'articolo 20 del citato Regolamento, pari a 200 ore annue, per le unità assunte a regime.

Soggiunge al riguardo che l'istituto del lavoro straordinario, sempre ai sensi dell'articolo 20 anzidetto, è previsto per il solo personale inquadrato nell'Area Operativa, a cui appartiene il profilo di Coordinatore. Detta professionalità, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del Regolamento è chiamata a svolgere compiti di carattere operativo complessi, anche a rilevanza esterna, per i quali è richiesta una sufficiente esperienza.

Pertanto, nel conteggio riferito agli anni 2026 e 2027 si è considerato un impegno annuo medio progressivamente crescente, rispettivamente di 33,3 e 100 ore (tariffa oraria € 34,57).

Inoltre, con riferimento all'istituto del premio di presenza, regolato all'articolo 101 DPCM n.224 del 2021 e correlato alla presenza effettiva in servizio del personale, si rappresenta che la stima è stata effettuata sulla base del costo storico, tenendo conto dell'incidenza sul computo dello stesso di altri istituti quali la banca del tempo, ovvero le altre fattispecie indicate al comma 4 del citato articolo 101.

Con riferimento, in termini più generali, alla crescita dell'onere economico complessivo nell'arco decennale - nel sottolineare che le misure retributive fisse ed accessorie del personale dell'Agenzia, stante il principio di equiparazione fissato dall'articolo 12, comma 1, del decreto istitutivo n. 82 del 2021, sono mutuate dall'ordinativo retributivo del personale di Banca d'Italia e ne seguono le dinamiche di rivalutazione - riferisce che la quantificazione operata tiene conto dei meccanismi di avanzamento all'interno del proprio segmento professionale, nonché di quelli di

¹⁷ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 22 ottobre 2025, Allegato risposte del Governo A.C.2574, pagg.121-131.

passaggio di segmento, disciplinati dall'articolo 54 e seguenti del citato Regolamento del personale, la cui attribuzione è correlata all'incremento stabile di qualificazione professionale raggiunto dal dipendente sulla base della complessiva *performance*, apprezzata in chiave comparativa all'interno delle singole articolazioni organizzative. Nell'attivazione delle predette procedure si tiene conto del rispetto del richiamato principio di equiparazione con il personale di Banca d'Italia, nonché ovviamente di profili di compatibilità economico-finanziaria.

Pertanto, nella tabella recante la proiezione decennale della spesa sono stati stimati prudenzialmente avanzamenti retributivi con cadenza biennale, applicati al personale dopo un anno di permanenza in servizio. Ciò determina, a decorrere dall'annualità 2029, una stima di crescita retributiva complessiva non superiore all'1,5% annuo (segnatamente tra l'1,33% e l'1,35%) Al riguardo specifica che l'incremento stipendiale determina un uguale incremento percentuale degli istituti accessori (straordinario, premio di presenza).

Segnala, inoltre, che tale stessa tabella reca un refuso prodottosi nella formula di calcolo e che, pertanto, gli importi a regime sono pari a 5.850.000.

In ordine alle ulteriori voci di spesa che compongono l'autorizzazione complessiva, oltre a quanto già riportato in Relazione Tecnica, precisa, per quanto attiene all'onere per missioni internazionali, che la quantificazione è stata effettuata in ossequio al trattamento previsto agli articoli 111 e 112 del Regolamento del personale (DPCM 224 del 2021). La stima del costo a regime delle predette missioni internazionali (svolte dal personale già in servizio in Agenzia) è indicata nella seguente tabella.

Tipologia missione	Principali destinazioni	Missioni previste	Giorni uomo di missione previsti	Costo medio missione*	Onere complessivo previsto
internazionale	Bruxelles Atene	25	60	3.000	75.000

*Costo comprensivo delle spese di viaggio, alloggio, vitto e diaria giornaliera ove spettante

Per l'anno 2026 dove la spesa è stimata in € 50.000, si è prevista una minore necessità di invio in missione (40 giorni/uomo di missione previsti in luogo di 60) in ragione dei tempi di adozione dei decreti attuativi della delega.

Per quanto attiene, infine, ai costi di potenziamento *hardware* e *software* e ai correlati costi correnti di manutenzione, si sono presi a riferimento i valori economici riscontrati nelle recenti acquisizioni operate dall'Agenzia nell'ambito della sua recente strutturazione. Con riferimento alle annualità di imputazione dei predetti costi manutentivi si è tenuto conto dell'incidenza degli stessi dall'anno successivo all'acquisizione e della progressiva crescita della spesa.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			(milioni di euro)		
					2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2	g)	Potenziamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, finalizzato allo svolgimento dei compiti previsti dal regolamento (UE) 2024/2847	personale	S C	0,9	2,5	5,4	0,9	2,5	5,4	0,9	2,5	5,4			
			effetti riflessi	E TC				0,4	1,2	2,6	0,4	1,2	2,6			
			straordinario	S C	0,01	0,1	0,3	0,01	0,1	0,3	0,01	0,1	0,3			
			straordinario - effetti riflessi	E TC				0,007	0,05	0,1	0,007	0,05	0,1			
			buoni pasto	S C	0,02	0,1	0,1	0,02	0,1	0,1	0,02	0,1	0,1			
			spese di missione	S C	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			
			dotazioni tecnologiche e formazione	S C	0,4	2,0	2,0	0,4	2,0	2,0	0,4	2,0	2,0			
			sviluppo piattaforme IT	S K	0,8	1,0	1,0	0,8	1,0	1,0	0,8	1,0	1,0			
3		Riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'art. 41-bis, della L. 234/2012	S C	-2,1	-5,9	-9,1	-2,1	-5,9	-9,1	-2,1	-5,9	-9,1				

Al riguardo, per i profili di quantificazione, con riguardo al criterio di cui alla lettera g) del comma 2, si osserva che la RT, uniformandosi a quanto espressamente stabilito del comma 7 dell'articolo 17 della legge di contabilità in presenza di norme concernenti il pubblico impiego, reca l'esposizione di una tavola con la proiezione decennale dell'onere, comprensivo degli istituti retributivi accessori e della quota per buoni pasto, considerando che per gli anni 2026 (n. 7 esperti e n. 13 coordinatori) e 2027 (n. 5 esperti e n. 14 coordinatori) le assunzioni avranno decorrenza dal 1° luglio di ciascun anno mentre a regime (n. 20 esperti e n. 40 coordinatori) dal 1° gennaio 2028.

A tale proposito risulta verificata la congruità dei dati e parametri retributivi unitari esposti in relazione ai profili professionali di esperto e di area operativa e appaiono esaurienti le risposte fornite nel corso dell'esame in prima lettura. In tal senso, si segnala che nel contesto dei chiarimenti forniti in prima lettura, il Governo ha fatto presente che nella tabella riportate nella RT iniziale era presente un refuso prodottosi nella formula di calcolo e che, pertanto, gli importi a regime inerenti alla retribuzione lordo Stato sono pari a 5.850.000 euro (anziché a 5.883.349 euro).

Sul comma 3, per i profili di copertura, non ci sono osservazioni, acquisita conferma che la riduzione delle disponibilità del Fondo per il recepimento della normativa comunitaria non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo¹⁸.

¹⁸ Cfr. Nota di risposta depositata il 22 ottobre 2025 presso la Commissione Bilancio della Camera dei deputati.

Articolo 16

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti, e per coordinare le discipline di settore vigenti al quadro normativo europeo in materia.

Il comma 2 dispone che il Governo, nell'esercizio della predetta delega, osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123, tutte le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2019/881, anche con riguardo alle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2025/37, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti;
- b) apportare al decreto-legge n. 82 del 2021 le modifiche e le integrazioni necessarie a specificare le modalità di esercizio delle funzioni attribuite all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di accreditamento, autorizzazione e delega degli organismi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), punti 1) e 2), del medesimo decreto-legge n. 82 del 2021, in conformità con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2019/881.

Il comma 3 prevede una apposita clausola di invarianza finanziaria stabilendo che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT annessa al DDL iniziale afferma che la norma contiene la delega per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 che modifica il regolamento (UE) 2019/881, c.d. CSA - *Cyber Security Act*, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza (ENISA), e alla certificazione della cybersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di stabilire requisiti generali di qualità e tecnico-organizzativi certificabili per i "servizi di sicurezza gestiti".

Il regolamento estende il sistema europeo di certificazione della cybersicurezza anche a tali servizi, in considerazione del ruolo sempre più importante che essi svolgono nella prevenzione e attenuazione degli incidenti di cybersicurezza, al fine di creare un sistema europeo armonizzato di certificazione nel settore di riferimento, elevando nel complesso il livello di protezione dalle minacce di cybersicurezza per le imprese operanti nell'Unione europea.

Dopo aver ribadito i criteri specifici indicati nel presente articolo, la RT evidenzia che il criterio di cui alla lettera a) è finalizzato a consentire, nell'esercizio della delega, di modificare o integrare la normativa vigente per garantire la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2025/37, mentre il criterio di cui alla lettera b)

consente di modificare il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, al fine di conformarlo alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2019/881, come modificato dal regolamento (UE) 2025/37, con riguardo alle modalità di accreditamento, autorizzazione e delega.

La RT chiarisce che dall'attuazione dei criteri citati non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, pertanto, al comma 3 del presente articolo, è stata prevista una clausola di invarianza finanziaria.

Al riguardo evidenzia che le funzioni in argomento sono già rese dall'Agenzia e finanziate a legislazione vigente. In tal senso, specifica che il richiamato decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123, all'articolo 4, comma 3, ha autorizzato, in favore dell'Agenzia, la spesa annua a regime di 637.500 euro per lo svolgimento dei compiti attribuiti alla stessa in qualità di Autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto che la norma è corredata da una clausola di invarianza finanziaria e alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 17

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/38 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di preparazione e risposta agli stessi, e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sulla cybersolidarietà))

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/38 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di preparazione e risposta agli stessi, e che modifica il regolamento (UE) 2021/694.

Il comma 2 dispone che il Governo, nell'esercizio della predetta delega, osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2025/38 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti;
- b) prevedere disposizioni per la partecipazione nazionale al sistema europeo di allerta per la cybersicurezza, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2025/38;
- c) prevedere la designazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale polo informatico nazionale ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2025/38;

- d) prevedere disposizioni per la partecipazione nazionale al meccanismo per le emergenze di cybersicurezza, di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2025/38;
- e) prevedere disposizioni finalizzate alla partecipazione nazionale al sistema della riserva dell'UE per la cybersicurezza, di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2025/38.

Il comma 3 prevede una apposita clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT afferma che il regolamento (UE) 2025/38, c.d. *Cyber SOLidarity Act* (di seguito CSoA) stabilisce misure volte a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di preparazione e risposta agli stessi, al fine di rafforzare la posizione competitiva del settore industriale e di quello dei servizi nell'Unione nell'ambito dell'economia digitale, per le microimprese, le PMI e le *start-up*, e di contribuire alla sovranità tecnologica dell'Unione e all'autonomia strategica aperta nel campo della cybersicurezza, anche potenziando l'innovazione del mercato unico digitale.

Ai richiamati fini, il regolamento CSoA istituisce:

- a) un «sistema europeo di allerta per la cybersicurezza», una rete paneuropea di infrastrutture costituita da poli informatici per sviluppare e potenziare capacità coordinate in materia di rilevamento e capacità comuni in materia di conoscenza situazionale;
- b) un «meccanismo per le emergenze di cybersicurezza» al fine di sostenere gli Stati membri nella preparazione e nella risposta agli incidenti di cybersicurezza significativi e su vasta scala, nella mitigazione del loro impatto e nella ripresa dagli stessi, nonché al fine di sostenere gli altri utenti nella risposta a tali incidenti di cybersicurezza;
- c) la «riserva dell'UE per la cybersicurezza» che consiste nell'erogazione, da parte di fornitori di fiducia di servizi di sicurezza gestiti selezionati, di servizi di risposta o nella fornitura di sostegno in caso di incidenti di cybersicurezza significativi e su vasta scala o incidenti di cybersicurezza equivalenti a incidenti su vasta scala o nell'avvio della ripresa da tali incidenti;
- d) un «meccanismo europeo di riesame degli incidenti di cybersicurezza» finalizzato al riesame e alla valutazione di incidenti di cybersicurezza significativi o incidenti di cybersicurezza su vasta scala.

Il regolamento CSoA è entrato in vigore ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro dal 4 febbraio 2025.

Per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento, la delega di cui al presente articolo contiene specifici criteri volti a:

- a) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2025/38 e delle

pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti;

- b) prevedere disposizioni per la partecipazione nazionale al sistema europeo di allerta per la cybersicurezza, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2025/38;
- c) prevedere la designazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale polo informatico nazionale ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2025/38;
- d) prevedere disposizioni per la partecipazione nazionale al meccanismo per le emergenze di cybersicurezza, di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2025/38;
- e) prevedere disposizioni finalizzate alla partecipazione nazionale al sistema della riserva dell'UE per la cybersicurezza, di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2025/38.

Con particolare riferimento al criterio di cui alla lettera *c*), che prevede la designazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale polo informatico nazionale, la RT rappresenta che tale soggetto, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento CSoA, “ha la capacità di fungere da punto di riferimento e da porta di accesso ad altre organizzazioni pubbliche e private a livello nazionale per la raccolta e l'analisi di informazioni sulle minacce e sugli incidenti informatici e per contribuire a un polo informatico transfrontaliero” (articolo 4, paragrafo 2, lettera a) ed è “in grado di rilevare, aggregare e analizzare dati e informazioni relativi alle minacce e agli incidenti informatici, come le analisi sulle minacce informatiche, utilizzando in particolare tecnologie all'avanguardia, al fine di prevenire gli incidenti” (articolo 4, paragrafo 2, lettera *b*).

La RT evidenzia che dall'esercizio della delega, sulla base dei criteri indicati, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché l'Agenzia, nell'ambito delle sue funzioni di Autorità nazionale per la cybersicurezza a essa assegnate dall'articolo 7 del decreto-legge n. 82 del 2021, già esercita, con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, compiti di coordinamento e raccordo in contesti emergenziali e in situazioni di allerta. Per tali considerazioni, al comma 3, si è prevista la clausola di neutralità finanziaria delle disposizioni del presente articolo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto che la norma è corredata da una clausola di invarianza finanziaria e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 18

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.

Il comma 2 stabilisce che nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) individuare lo Sportello unico della attività produttive (SUAP) territorialmente competente quale punto di contatto unico ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1735 (per cui gli Stati membri istituiscono o designano una o più autorità quali punti di contatto unici al livello amministrativo pertinente), con il compito di agevolare e coordinare le procedure di rilascio delle autorizzazioni dei progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, nel rispetto dei tempi e delle disposizioni di cui all'articolo 9¹⁹ del regolamento citato, riservando alle amministrazioni centrali di cui alla lettera c) la competenza in ordine ai progetti dichiarati di interesse strategico;
- b) prevedere la collaborazione e il supporto dell'ENEA, ai fini della qualificazione di un progetto come progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette;
- c) prevedere misure di coordinamento tra il MIMIT e il MASE al fine di valutare se un progetto, presentato dal promotore, possa essere qualificato come progetto strategico ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (il quale indica i requisiti che i progetti strategici devono soddisfare);
- d) individuare nel Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), istituito dall'articolo 57-bis del decreto legislativo n. 152/2006, l'organo deputato al riconoscimento dello status prioritario di progetto strategico;
- e) attribuire al progetto strategico la qualità di progetto di pubblico interesse nazionale e qualificare le relative opere ed interventi necessari alla sua realizzazione quali interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1735;
- f) prevedere l'adeguamento della struttura organizzativa del MIMIT, per garantire lo svolgimento delle attività previste dal regolamento. Ciò mediante il reclutamento tramite concorso pubblico ovvero mediante scorriamento delle graduatorie vigenti, o procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche di n.8 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2027, da inquadrare nell'area dei funzionari secondo il sistema di classificazione professionale del personale (di cui al CCNL relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali – triennio 2022-2024).

Il comma 3 dispone che dall'attuazione del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 2, lettera f), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della

¹⁹ Ai sensi dell'articolo 9 citato la procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette non si protrae oltre i termini seguenti: a) 12 mesi per la realizzazione o il potenziamento di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette con una capacità di produzione annua inferiore a 1 GW; b) 18 mesi per la realizzazione o il potenziamento di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette con una capacità di produzione annua pari o superiore a 1 GW o per le quali la capacità di produzione annua non è misurata in GW.

delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 4 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera *f*), pari a euro 180.000 per il 2026 e a euro 442.117 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

La RT afferma che l'adeguamento al regolamento (UE) 2024/1735, che istituisce un quadro di misure volto a rafforzare l'ecosistema europeo per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette implica, per alcune amministrazioni, l'assunzione di nuovi compiti connessi alla piena attuazione del regolamento europeo.

L'attuazione della delega non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatta eccezione per quanto previsto al comma 2, lettera *f*), che riguarda il potenziamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Il comma 2, lettera *a*), mira a coinvolgere tutti gli sportelli unici delle attività produttive (di seguito SUAP) dislocati a livello nazionale, istituiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e individuati dal decreto del presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 quali soggetti pubblici di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano a oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività.

La norma in esame si occupa solo di definire una procedura accelerata per la valutazione dei progetti *netzero*, nell'ambito delle funzioni già assegnate ai SUAP. Pertanto, trattandosi di mera semplificazione procedurale, essi vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2, lettera *b*), prevede la collaborazione e il supporto di ENEA per qualificare un progetto quale progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette. All'attività di collaborazione e supporto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento al comma 2, lettera *c*), la previsione di misure di coordinamento tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo detta attività ascriversi già ai rapporti istituzionali di collaborazione e coordinamento dei due enti.

Il comma 2, lettera *d*) individua il Comitato interministeriale per la transizione ecologia (di seguito CITE) quale organo deputato a riconoscere lo *status* prioritario di progetto strategico. Si rileva come detto organismo già svolge, ai sensi dell'articolo

57-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, attività volte ad assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione. Pertanto, l’attività conferita dalla presente norma già rientra nella sfera di competenze attribuite a legislazione vigente, non comportando ciò un ulteriore onere a carico della finanza pubblica, in quanto il CITE provvede a dette attività nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2, lettera *e*) prevede l’attribuzione al progetto strategico della qualità di pubblico interesse nazionale nonché gli interventi necessari alla realizzazione dello stesso quali interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Tale qualifica è una conseguenza necessaria e diretta del riconoscimento di status di progetto strategico di cui alla precedente lettera *d*), pertanto non si prevedono oneri a carico della finanza pubblica.

Il regolamento (UE) 2024/1735 affida agli Stati membri, attraverso le autorità nazionali competenti, compiti di coordinamento, monitoraggio e supporto all’implementazione delle politiche industriali nel settore delle tecnologie a zero emissioni. Tali funzioni, per quanto riguarda l’Italia, ricadono nell’ambito delle competenze istituzionali del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il quale ha rappresentato, ai sensi del comma 2 lettera *f*), la necessità di potenziare la struttura organizzativa con l’assunzione di n. 8 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell’area dei funzionari con i seguenti oneri:

- 442.117 euro annui a decorrere dal 2027, a regime per gli oneri relativi al personale assunto;
- 180.000 euro per l’anno 2026 a titolo di oneri connessi alla procedura di reclutamento delle 8 unità di personale.

Ai fini della quantificazione degli oneri sono stati utilizzati i dati riportati nella seguente tabella.

MINISTERO DELLE IMPRESE E MADE IN ITALY	Stipendio CCNL 2022-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (lordo dipendente)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessoria)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 (5,40%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,40% CCNL 2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Onere complessivo (a regime dal 2027)	
Funzionari	25.363,13	2.113,59	5.143,99	4.284,40	13.920,83	50.825,94	2.744,60	53.570,54	8	428.565,00	
<hr/>											
	ONERE 2026	Onere a regime dal 2027									
Oneri assunzionali		428.565									
Buoni pasto		13.552									
SPESE CONCORSUALI	180.000										
TOTALE	180.000	442.117									

La quantificazione degli oneri relativi al reclutamento delle 8 unità di personale, pari a euro 180.000 per l’anno 2026, è effettuata sulla base dei dati relativi a precedenti procedure concorsuali forniti da Formez. In particolare, per la procedura di reclutamento di un contingente complessivo di n. 225 unità di personale non dirigenziale, a tempo

pieno e indeterminato, di Area Terza, posizione economica F1, da inquadrare nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico mediante concorso pubblico per titoli ed esami, effettuato nel corso del 2023, l'amministrazione ha sostenuto un costo complessivo di 346.376,21 euro, a cui sono stati detratti i contributi dei candidati che hanno partecipato al concorso, per un ammontare di 57.920,10 euro. L'onere complessivo è stato, dunque, di 288.456,11 euro. In considerazione del minore numero di personale da reclutare - rispetto al concorso svolto nel 2023 – l'importo di 180.000 euro risulta congruo per la copertura dei costi relativi all'espletamento della procedura di reclutamento.

La copertura finanziaria è assicurata mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2025-2027 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire», utilizzando parzialmente l'accantonamento riferito al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che reca le necessarie disponibilità.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			(milioni di euro)			
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	
	3 Lettera <i>f</i>) criteri di delega indicati al comma 2	s	c	0,18	0,44	0,44	0,18	0,44	0,44	0,18	0,44	0,44				
4	Fondo speciale MIMIT 2025/2027	S	C	-0,18	-0,44	-0,44	-0,18	-0,44	-0,44	-0,18	-0,44	-0,44				

Al riguardo, sulla lettera *a*), che assegna agli sportelli unici per le attività produttive la competenza come punti di contatto unici ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, anche se la RT afferma che si tratta di funzioni già assegnate a tali uffici che vi provvedono con le risorse previste a legislazione vigente, si evidenzia che il citato articolo 6 prevede che gli Stati membri assicurano che il punto di contatto unico e tutte le autorità competenti per qualsiasi fase della procedura di rilascio delle autorizzazioni dispongano di sufficiente personale qualificato e di sufficienti risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche, anche, se del caso, per il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione, affinché possano svolgere efficacemente i compiti che spettano loro. Analogamente l'articolo 10 del regolamento prevede per quanto riguarda le valutazioni di impatto ambientale dei progetti in esame che gli Stati membri provvedano affinché le rispettive autorità competenti dispongano di sufficiente personale qualificato e sufficienti risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche per adempiere ai loro obblighi. Su tali aspetti sarebbe pertanto utile un approfondimento.

Per quanto riguarda lettera *b*), che attribuisce ad ENEA il compito di collaborare e supportare la qualificazione dei progetti tecnologici a zero emissioni nette, andrebbero forniti maggiori dettagli per la quantificazione di tale attività in relazione alle risorse disponibili presso l'Ente.

Riguardo agli oneri di cui alla lettera *f*) non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto degli elementi e dei dati forniti dalla relazione tecnica, con riferimento sia agli oneri per l'assunzione del personale, sia agli oneri per la procedura concorsuale.

In merito ai profili di copertura finanziaria, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, si osserva che andrebbe aggiornato il riferimento al bilancio triennale 2026-2028.

Articolo 19

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

Il comma 2 prevede che il Governo, nell'esercizio della predetta delega, osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alla normativa vigente, in particolare al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/3110, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 13 giugno 2025, n. 91, e dei decreti legislativi adottati in attuazione di tale articolo, nonché delle disposizioni settoriali vigenti;
- b) aggiornare le competenze spettanti a ciascuna delle autorità di vigilanza del mercato individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, garantendo la coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e di conformità dei prodotti di cui al medesimo decreto legislativo n. 157 del 2022 nonché con la disciplina nazionale di attuazione;
- c) rafforzare le funzioni e il ruolo di coordinamento e di indirizzo del Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106;
- d) aggiornare le disposizioni vigenti al fine di prevedere modalità semplificate per l'individuazione e la designazione degli organismi nazionali di valutazione tecnica per una o più famiglie di prodotti di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2024/3110, nonché per i prodotti emergenti o innovativi che non rientrano nelle famiglie di prodotti già esistenti di cui al medesimo allegato VII;
- e) aggiornare le disposizioni relative agli organismi competenti all'irrogazione delle sanzioni e al sistema di vigilanza, nonché quelle relative al quadro sanzionatorio derivante dagli obblighi di cui al regolamento (UE) 2024/3110 in conformità ai criteri ivi previsti e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, garantendo la specificità di ciascuna amministrazione in relazione ai requisiti di base dei prodotti da costruzione di rispettiva competenza;
- f) prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitiate a seguito dell'irrogazione delle sanzioni amministrative

- pecuniarie di cui alla lettera *e*) agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato competenti per materia e funzioni, individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, per essere destinate alle attività finalizzate al potenziamento della vigilanza sul mercato;
- g) aggiornare, conformemente all'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le disposizioni relative alle tariffe versate dai richiedenti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, anche prevedendo specifiche tariffe per le singole amministrazioni competenti e le modalità di versamento degli introiti derivanti dalle medesime tariffe in appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione;
 - h) nelle more della piena operatività del passaporto digitale del prodotto, definire e incentivare l'utilizzo delle più recenti tecnologie, definendo gli obblighi da parte degli operatori economici, anche al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, e di agevolare la sicurezza dei consumatori, dei soccorritori e degli occupanti e la vigilanza sul mercato;
 - i) salvaguardare la possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3110 con successivo regolamento governativo, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e già disciplinate mediante regolamenti.

Il comma 3, stabilisce che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi in esame, il Governo, con la procedura di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, possa emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

Il comma 4 prevede una clausola di invarianza finanziaria stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT non considera la norma, aggiunta durante l'esame in prima lettura.

Al riguardo, tenuto conto che la norma è corredata da una clausola di invarianza finanziaria e considerato che tramite sistema tariffario si provvede a coprire i costi per controlli e servizi e che i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono assegnati alle competenti autorità di vigilanza del mercato, non si hanno osservazioni da formulare. Un chiarimento sarebbe comunque utile sulle modalità con cui saranno realizzati gli incentivi previsti alla lettera *h*) per l'utilizzo delle più recenti tecnologie.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Nov. 2025

Nota di lettura n. 307

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (**Atto del Governo n. 344**)

Dic. 2025

Nota di lettura n. 308

Schema di decreto legislativo recante adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2631, (UE) 2023/2845, (UE) 2024/791, (UE) 2024/2987, e recepimento delle direttive (UE) 2023/2864 e (UE) 2024/790, nonché disposizioni integrative e correttive della disciplina prevista dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128, per l'attuazione della direttiva (UE) 2021/2101 (**Atto del Governo n. 346**)

Nota di lettura n. 309

A.S. 1718: "Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili"

Nota di lettura n. 310

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (**Atto del Governo n. 345**)

Nota di lettura n. 311

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (**Atto del Governo n. 347**)

Nota di lettura n. 312

A.S. 1623: "Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni"

Nota di lettura n. 313

A.S. 1731: "Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA"

Nota di lettura n. 314

A.S. 1742: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Gen. 2026

Nota di lettura n. 315

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/927, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi (**Atto del Governo n. 355**)

Nota di lettura n. 316

A.S. 1735: "Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico"

Nota di lettura n. 317

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità alternativi (**Atto del Governo n. 363**)